

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 giugno 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero della salute
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2015.</p> <p>Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sedriano. (15A04616)..... Pag. 1</p>	<p>DECRETO 27 maggio 2015.</p> <p>Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope. (15A04500)..... Pag. 3</p>
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
<p style="text-align: center;">Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p> <p>DECRETO 26 maggio 2015.</p> <p>Rilascio della licenza di giardino zoologico, all'Acquario di Livorno denominato «Diacinto Cestoni», in Livorno. (15A04617)..... Pag. 2</p>	<p>DECRETO 9 aprile 2015.</p> <p>Avviso della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi. (15A04473)..... Pag. 4</p>



Ministero dello sviluppo economico		
DECRETO 5 maggio 2015. Sostituzione del commissario liquidatore della «Azzurra empoiese società cooperativa», in Firenze. (15A04519).	Pag. 31	DECRETO 25 maggio 2015. Revoca del consiglio di amministrazione della «L'unità d'abitazione - società cooperativa edilizia a r.l.», in Orta Nova e nomina del commissario governativo. (15A04515)
DECRETO 6 maggio 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «De. Ma service società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A04516).	Pag. 31	DECRETO 25 maggio 2015. Revoca dell'amministratore unico della «Società cooperativa GE Ponente», in Genova e nomina del commissario governativo. (15A04591)
DECRETO 6 maggio 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «La Jonica - Società cooperativa», in San Demetrio Corone e nomina del commissario liquidatore. (15A04517).	Pag. 32	DECRETO 25 maggio 2015. Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Futura», in Mottola e nomina del commissario governativo. (15A04592)
DECRETO 6 maggio 2015. Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa *Edificatrice* Casa In - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Campi Bisenzio. (15A04518)	Pag. 32	DECRETO 25 maggio 2015. Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa sociale Lapis Futura società cooperativa», in Talla e nomina del commissario governativo. (15A04593)
DECRETO 8 maggio 2015. Scioglimento della «Easy work società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A04520).	Pag. 33	Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 18 maggio 2015. Scioglimento della «P.A.S. Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore. (15A04521).	Pag. 33	ORDINANZA 8 giugno 2015. Modifica dell'ordinanza n. 249 del 7 maggio 2015 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.» (Ordinanza n. 259). (15A04615)
DECRETO 18 maggio 2015. Scioglimento della «Executeam - Società cooperativa siglabile Executeam - S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A04589).	Pag. 34	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETO 18 maggio 2015. Scioglimento della «Piemontese - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A04590).	Pag. 35	Comitato interministeriale per la programmazione economica
DECRETO 25 maggio 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Newtek società cooperativa siglabile "Newtek soc. coop"», in Venticano e nomina del commissario liquidatore. (15A04514).	Pag. 35	DELIBERA 28 gennaio 2015. Assegnazione di risorse per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e procedure per la concessione ai comuni e loro consorzi dei contributi in conto capitale (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 319). (Delibera n. 5/2015). (15A04472).



DELIBERA 20 febbraio 2015.

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del MIUR: “PhD cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. LAB)” - ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998, articolo 2. (Delibera n. 35/2015). (15A04471). *Pag.* 46

DELIBERA 10 aprile 2015.

Assegnazione di risorse ai sensi del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso (Cantieri in comune). (Delibera n. 38/2015). (15A04634). *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mucosiffa» liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per bovini. (15A04618). *Pag.* 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic» 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli. (15A04619). *Pag.* 64


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaflox» iniettabile. (15A04620). *Pag.* 64

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50» (50 g/100 g) polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini. (15A04621). *Pag.* 64

Provincia autonoma di Trento

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia obiettivo prima casa», in Trento e nomina del commissario liquidatore. (15A04583). *Pag.* 64

Liquidazione coatta amministrativa della «B.T.D servizi primiero società cooperativa», in Imer e nomina dei commissari liquidatori. (15A04584). *Pag.* 65





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2015.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sedriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Sedriano (Milano) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Adriana Sabato, dal viceprefetto aggiunto dr. Stefano Simeone e dal funzionario economico finanziario dr. Rosario Guercio Nuzio;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015, con il quale la dottoressa Adriana Sabato è stata sostituita dal dottor Raffaele Sirico;

Visto il successivo decreto in data 23 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2015, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che il viceprefetto aggiunto dr. Stefano Simeone non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Decreta:

La dottoressa Francesca Altomare — viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sedriano (Milano), in sostituzione del dr. Stefano Simeone.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2015

Interno foglio n. 954

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 2013, il consiglio comunale di Sedriano (Milano) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Adriana Sabato, dal viceprefetto aggiunto dottor Stefano Simeone e dal funzionario economico finanziario dottor Rosario Guercio Nuzio.

Con decreto in data 24 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015, la dottoressa Adriana Sabato è stata sostituita dal dottor Raffaele Sirico.

Con successivo d.P.R. datato 23 febbraio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2015, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per ulteriori sei mesi.


Considerato che il dottor Stefano Simeone è stato ammesso a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di viceprefetto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Francesca Altomare, viceprefetto aggiunto, quale componente della commissione straordinaria in sostituzione del dottor Stefano Simeone.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A04616



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2015.

Rilascio della licenza di giardino zoologico, all'Acquario di Livorno denominato «Diacinto Cestoni», in Livorno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 23 novembre 2012, acquisita al prot. n. 42176 del 29 novembre 2012 con cui il dott. Giuseppe Costa, Presidente della Costa Edutainment S.p.A., concessionaria della struttura Acquario di Livorno denominato "Diacinto Cestoni" sito in Piazzale Razzauti, 1 (LI), di proprietà del Comune di Livorno, inoltra la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto A), del decreto legislativo n. 73/2005 per la suddetta struttura;

Vista la nota prot. n. 1512 dell'8 gennaio 2013 con cui si richiedono le integrazioni alla documentazione allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota del 7 febbraio 2013, acquisita al prot. n. 13211 del 15 febbraio 2013 con la quale la struttura invia le integrazioni richieste;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista la nota prot. n. DGSAF-8339/P del 23 aprile 2013 con cui il Ministero della salute che ha incaricato la dott.ssa Cristina Zacchia come esperto medico veterinario per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 201303315 Pos. XI/N del 27 maggio 2013, che individua il funzionario dott.ssa Cecilia Ambrogi come l'esperta per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Considerato che la prescritta ispezione è stata svolta il 17 giugno 2013 dalla Commissione di esperti composta dal dott. Camillo Picchiotti e dalla dott.ssa Irene Aguzzi per il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della salute e dalla dott.ssa Cecilia Ambrogi per il Corpo Forestale dello Stato;

Visto il verbale redatto dalla Commissione, acquisito al prot. n. 41439 del 22 luglio 2013 in cui i Commissari esprimono parere positivo sulla struttura e rilevano che nulla osta al proseguo dell'*iter* per il rilascio della licenza;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il concerto espresso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot. GAB n. 2375 del 7 marzo 2014;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. GAB n. 9356 del 13 novembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella propria riunione del 22 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, all'Acquario di Livorno denominato "Diacinto Cestoni" sito in Piazzale Razzauti 1 (LI), in concessione alla Costa Edutainment S.p.A., sita a Genova Area Porto Antico Ponte Spinola.

Art. 2.

Resta fermo in capo alla Costa Edutainment S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.



Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2015

*Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

Il Ministro della salute

LORENZIN

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

MARTINA

15A04617

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 maggio 2015.

Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), 50, 51, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", di seguito denominato "Testo unico";

Visto l'art. 31 della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Visto l'art. 12 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977, concernente le modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003 "Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2003;

Considerato che il sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti offre un adeguato supporto ai fini del controllo e monitoraggio delle imprese autorizzate ai sensi dall'art. 17 del Testo unico, che richiedono i permessi di importazione, esportazione e transito, come riscontrato nel periodo di osservazione riferito agli anni 2004-2014;

Ritenuto opportuno procedere alle semplificazioni consentite dall'introduzione del sistema informativo;

Tenuto conto che l'International Narcotics Control Board (INCB), organismo di controllo internazionale delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, aggiorna periodicamente la lista delle sostanze stupefacenti e psicotrope che sono sotto controllo internazionale, nonché le indicazioni in base alle quali effettuare la rendicontazione delle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate o esportate da parte di ciascun Paese;

Ritenuto necessario, in accordo con le Convenzioni internazionali, al fine di adeguarsi ai citati aggiornamenti, disporre nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti.

2. Nella domanda, redatta in bollo su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio centrale stupefacenti, devono essere indicati i seguenti dati da inserire da parte del richiedente, anche con modalità elettronica, nel sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti:

a) denominazione della sede dell'ente o impresa richiedente il permesso;

b) denominazione comune internazionale o denominazione commerciale delle sostanze;

c) la quantità delle sostanze e il peso espresso in base anidra, in conformità alle indicazioni contenute nelle liste delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicate dall'International Narcotics Control Board (INCB), organismo di controllo internazionale delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

d) la specificazione, corredata da indirizzo, dell'ente o impresa dal quale proviene o è inviata la merce;

e) la dogana nazionale di entrata, nel caso di importazione, e quella di uscita, nel caso di esportazione, attraverso le quali avverrà il passaggio della merce; la dogana di entrata e di uscita, nel caso di transito.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione anche per l'importazione, l'esportazione e il transito di medicinali che contengano una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo.



2. In tal caso la domanda dovrà contenere, oltre ai dati di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, il nome dei medicinali soggetti a controllo e la composizione quali-quantitativa e il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata o in transito, espresso in base anidra pura.

Art. 3.

1. La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all'art. 1 o dei medicinali di cui all'art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall'art. 56, comma 2, del Testo unico e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall'art. 58, comma 2, dello stesso Testo unico.

2. La disposizione di cui al comma 1 di questo articolo non trova applicazione quando risulti che l'ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione.

Art. 4.

1. È abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 1977 recante "Modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope".

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A04500

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2015.

Avviso della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 recante "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito definito "Codice");

Visto in particolare l'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 163/2006 che prevede che per contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, previsti all'art. 19 del medesimo decreto legislativo, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Visto inoltre l'art. 125 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 recante "Lavori, servizi e forniture in economia" che la possibilità di scegliere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi in economia tramite appositi elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti;

Visto infine l'art. 19 lett. *f)* del decreto legislativo n. 163/2006 "concernente i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la presentazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Visto il Reg. (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio Europeo recante il Fondo europeo per la pesca (F.E.P.);


Visto in particolare l'art. 40 del Regolamento FEP, che nell'ambito dell'Asse prioritario 3 - Misure di interesse comune il finanziamento di misure tese ad attuare una politica di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto altresì l'art. 46 del predetto Regolamento FEP che nell'ambito dell'Asse prioritario 5 - Assistenza Tecnica - prevede il finanziamento di misure inerenti le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma Operativo;

Visto il decreto n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione;

Visto il Reg. (CE) n. 498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione Europea recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1198/06 del 27 luglio 2006;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma



operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013;

Visto il Programma per la promozione e valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto n. 18 del 1° marzo 2011, in sostituzione del Programma di cui al decreto 8 gennaio 2009, per l'attuazione della Misura 3.4 – Sviluppo di Nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori come modificato con decreto del Direttore generale del 29 gennaio 2015, n. 1588;

Viste le linee guida per le spese ammissibili Misura assistenza tecnica approvate nel marzo 2011 dal Comitato di sorveglianza per la Programmazione FEP 2007-2013;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2013 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015;

Visto il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2011, con l'art. 2, comma 5-novies della legge 26 febbraio 2011 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225;

Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea n. L/149 del 20 maggio 2014;

Visto che questa Direzione generale con decreto 8 luglio 2011 recante "Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi" ha già definito le procedure per la formazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di cui agli artt. 19 lett. f) e 125 del decreto legislativo n. 163/2006 per i servizi resi a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle materie di propria competenza per appalti di importo inferiore ad 124.999,99 esclusa Iva;

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 30 gennaio 2012 recante adozione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi;

Visto che questa Direzione generale con decreto del 6 ottobre 2014 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, recante "Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi" ha già definito le procedure per la for-

mazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di cui agli artt. 19 lett. f) e 125 del decreto legislativo n. 163/2006 per i servizi resi a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle materie di propria competenza anche per appalti di importo inferiore ad 40.000,00 esclusa Iva;

Ritenuto di definire le procedure per la formazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di cui agli artt. 19 lett. f) e 125 del decreto legislativo n. 163/2006 per i servizi resi a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle materie di propria competenza anche per appalti di importo superiore ad 40.000,00 ma inferiore ad euro 134.000,00 esclusa Iva;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina il sistema per l'acquisizione delle procedure in economia, nonché i criteri e le modalità di iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi (di seguito "Elenco"), nonché le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Elenco, per i servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito Amministrazione) per un importo superiore ad 40.000,00 ma inferiore ad euro 134.000,00 esclusa Iva.

Art. 2.

Istituzione dell'Elenco dei prestatori di servizi

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del decreto legislativo 163/06 (di seguito Codice) nonché delle procedure di cui all'art. 19 lett. f) del Codice, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito anche Amministrazione), l'Elenco di cui al comma 12 del predetto art. 125.

2. L'Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, prestatori di servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice. Nell'ambito dell'elenco l'Amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, per gli importi sopra indicati.

3. L'Elenco, diviso per categorie ed è prevista una classe di importo, viene redatto su supporto cartaceo e contiene le seguenti informazioni:

a) numero progressivo assegnato sulla base dell'ordine di presentazione delle domande (fa fede il timbro apposto dalla Segreteria della direzione generale della pesca



marittima e dell'acquacoltura e, a parità di data, il numero di protocollo apposto);

b) denominazione e ragione sociale;

c) codice fiscale e/o partita IVA;

d) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);

e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;

f) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;

g) numero di telefono /fax e pec e sito web (quest'ultimo ove esistente).

4. L'Elenco, redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, è adottato con decreto del Direttore generale ed è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione – <http://www.politicheagricole.it> nella sezione "Gare".

Art. 3.

Durata dell'Elenco

1. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto. Pertanto, le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 6, saranno conservate a cura dell'Ufficio dirigenziale dal responsabile del procedimento ed ordinate per protocollo informatico di arrivo ed inserite nell'apposito Elenco in sede di aggiornamento secondo le modalità descritte al successivo art. 12.

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5, i seguenti operatori economici:

a) gli imprenditori individuali anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane previsti dalla legge n. 443 del 1985;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36; (consorzi stabili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro);

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, anche in forma di società

ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;

(consorzi ordinari di concorrenti previsti dall'art. 2602 del codice civile);

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 ovvero operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (GIEIE (gruppo europeo di interesse economico) di cui al Reg. CE del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991);

g) ogni altro operatore economico di cui all'art. 34 del Codice;

h) i liberi professionisti singoli od associati;

i) società di professionisti.

Art. 5.

Categorie di specializzazione

1. I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione.

2. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi ritenuti necessari per l'esecuzione del Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura per l'esecuzione del Programma operativo di cui al Fondo europeo per la pesca 2007-2013 ed il Programma operativo per l'attuazione del Feamp 2014 - 2020, nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, come di seguito specificati:


Categoria 1: Valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilità connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del Programma operativo, del Programma nazionale triennale nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, compresi quelli di natura generale sul funzionamento del FEP del FEAMP;

Categoria 2: Creazioni di reti; organizzazione in rete; nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea;

Categoria 3: Corsi di preparazione e formazione del personale;

Categoria 4: Servizi giuridici-amministrativi a supporto del Programma operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;

Categoria 5: Servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attività di monitoraggio del Programma operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;



Categoria 6: Servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario, nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, ivi compresi ristorazione e catering;

Categoria 7: Servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma Operativo, del Programma nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;

Categoria 8: Servizi di immissione ed elaborazione dati;

Categoria 9: Pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

Categoria 10: Organizzazioni e/o partecipazione e/o allestimenti per fiere e manifestazioni;

Categoria 11: Servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media;

Categoria 12: Studi e Indagini di mercato ed affini;

Categoria 13: Sviluppo di progetti innovativi;

Categoria 14: Installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;

Categoria 15: Igiene e qualità dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura;

Categoria 16: Valutazione di risorse biologiche;

Categoria 17: Economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;

Categoria 18: Tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;

Categoria 19: Altri servizi necessari per il funzionamento di quest'Amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza.

3. Quest'amministrazione ricorre altresì all'acquisizione in economia nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lett. a), b), c) e d).

4. Unica classe d'importo, per la quale è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria è da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA (importo definito in relazione alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del Codice e da intendersi automaticamente aggiornato in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni).

Art. 6.

Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare all'Amministrazione apposita domanda redatta in tutte le sue parti in conformità al modello Allegato A, entro 10 giorni dalla pubblicazione di apposito AVVISO sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che è altresì pubblicato sul sito <http://www.politicheagricole.it> nella sezione "Gare", precisando la categoria di specializzazione. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

2. I soggetti di cui all'art. 4 che intendono iscriversi a più categorie, devono presentare tante singole domande quante sono le categorie cui sono interessati, con le seguenti precisazioni:

- ciascuna domanda per ogni categoria deve essere inserita in apposito plico sigillato (qualora un operatore economico presenti più domande per l'iscrizione a diverse categorie, le stesse dovranno essere inserite in un'unica busta);

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria e a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonché quale componente di più consorzi. Nel caso un soggetto presenti più domande per la medesima categoria ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente considerando irricevibile quella successiva;

- gli operatori che presentano più domande per le varie categorie possono presentare la documentazione richiesta in originale all'interno di una sola domanda, inserendo nelle altre domande copia dichiarata conforme all'originale ed indicando in quale domanda (con indicazione della categoria di riferimento) è inserita la documentazione in originale.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'indirizzo di cui al successivo comma 3.


3. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modello A), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16 - 00144 Roma - Segreteria della Direzione (3° Piano).

4. La domanda e la documentazione devono pervenire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: "Domanda di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di servizi".

5. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della domanda di iscrizione. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla segreteria dell'Amministrazione.

6. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna sub categoria e nelle rispettive classi di importo, secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo del timbro apposto dalla Segreteria della Direzione e, a parità di data, il numero di protocollo apposto.

7. Le domande acquisite fuori termine saranno custodite dal Responsabile della gestione dell'elenco e prese in considerazione nell'ambito dell'attività di aggiornamento annuale dell'Elenco nei termini di cui al successivo art. 12.



Art. 7.

Requisiti per l'iscrizione

1. I Soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del decreto legislativo 163/06;

4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;

5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm.;

6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione stessa; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

7. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973;

8. che, nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;


9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;

10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

12. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter del Codice;

13. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);



14. iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;

15. che non si trovino, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

N.B. In caso di consorzio o di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

1. Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari ad euro 100.000,00 IVA esclusa moltiplicato per il numero di categorie per le quali l'operatore economico presenti istanza (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe unica nelle categorie 1 e 2 il fatturato globale deve essere almeno pari a 200.000,00).

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere *b)* e *c)* del Codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

2. Idonee referenze bancarie

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con n. 2 dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 attestanti la piena solidità dell'operatore economico che presenti l'istanza sul piano economico e finanziario.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere *b)* e *c)* del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute da ciascun operatore che compone il Raggruppamento.

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

1. Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Per i soggetti di cui all'art. 34, lettere *b)* e *c)* del Codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal RTI che chiede l'iscrizione.

2. Struttura organizzativa – organico medio annuo

Dimostrazione dell'utilizzo, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, collaboratori professionali pari ad almeno:

- 2 unità per le classi di importo 1 e 2

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere *b)* e *c)* del Codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione, il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione.

Art. 8.

Documenti per l'iscrizione

Entro i termini di cui all'art. 6, gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in plico chiuso e sigillato che deve riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

a) ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale e sede amministrativa, fax e PEC;

b) dicitura "NON APRIRE – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI";

c) categoria per la quale è stata presentata l'istanza di partecipazione.

All'interno il plico deve contenere:

1. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti i requisiti di partecipazione in conformità al modello Allegato A:



2. eventuale dichiarazione resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n. c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato il mod. B allegato al presente provvedimento.

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:

3. referenze bancarie in originale. Si precisa che in caso di presentazione di istanze per più categorie l'originale potrà essere inserito in una sola di esse e nelle altre potrà essere allegata copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR. 445/2000 precisando la categoria nel cui plico è stata collocato l'originale.

Art. 9.

Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

1. Scaduto il termine per la presentazione di cui all'art. 6, il responsabile per la gestione dell'elenco provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute.

2. L'Amministrazione comunicherà, sul sito internet del Ministero – <http://www.politicheagricole.it> nella sezione "Gare", l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie per cui ciascun Soggetto richiedente sia risultato iscritto.

3. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Amministrazione il procedimento di iscrizione viene sospeso sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

4. Qualora la documentazione presentata sia carente di alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformità da quanto prescritto all'art. 8, l'istante sarà invitato con comunicazione a mezzo pec a regolarizzare le dichiarazioni e/o il contenuto della documentazione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta facendo pervenire all'Amministrazione i chiarimenti con comunicazione a mezzo pec al seguente indirizzo: pemac.segreteria@politicheagricole.it.

Ai fini dell'inserimento in graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo della documentazione integrativa che completa l'istanza. In caso di inutile decorso del termine di 10 giorni l'Amministrazione respingerà l'istanza.

5. Qualora la documentazione sia completa ma necessiti di chiarimenti, l'istante sarà invitato a fornirli entro un termine di 10 giorni. Ai fini dell'inserimento in graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo dell'istanza originaria.

6. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per le categorie, per le quali è stata richiesta l'iscrizione, l'Amministrazione potrà accogliere in modo parziale l'istanza. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per alcuna delle categorie, l'Amministrazione respingerà l'istanza.

7. L'istanza sarà altresì respinta nel caso sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

8. Nei casi di reiezione parziale o totale verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

Art. 10.

Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.

2. L'Amministrazione, nei limiti d'importo indicati all'art. 1, intende avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, invitando gli operatori iscritti all'elenco alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità in conformità a quanto previsto dal codice e dal relativo regolamento attuativo. L'Amministrazione, sempre nei limiti d'importo



appena menzionati intende altresì utilizzare l'Elenco per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19, lett. f) del Codice – servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale Amministrazione - con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 27 del Codice.

3. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'IVA, l'Ufficio responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, invita le imprese iscritte nella categoria interessata, a presentare un'offerta in numero di:

a) almeno n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per l'acquisizione di servizi di importo pari o superiore 40.000 euro - soglia di cui all'art. 125, comma 11 del Codice da intendersi automaticamente aggiornata in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni - e inferiore a 134.000 euro o la diversa soglia fissata dalla normativa europea.

b) almeno n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19 lett. f) del Codice.

4. Gli operatori economici da invitare saranno selezionati con criterio rotativo, seguendo l'ordine di iscrizione nella categoria cui si riferisce il servizio da affidare. Gli stessi operatori che abbiano già partecipato alla precedente procedura, potranno ricevere ulteriori inviti solo dopo che sono stati invitati tutti i restanti soggetti inseriti nella categoria di riferimento non ancora inviati.

5. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'Elenco nei seguenti casi:

a. impossibilità di utilizzare l'Elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire;

b. in base a specifiche indagini di mercato si ritiene opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti;

c. qualora nessuno degli operatori economici inviati abbia presentato un'offerta;

d. qualora per il servizio da acquisire nella categoria rispondente non siano iscritti operatori economici.

6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Art. 11.

Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione

1. L'Amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere con provvedimento del Direttore generale alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione delle categorie o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata, secondo le modalità di cui alla L. n. 241/1990.

2. La cancellazione è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto;

- per inosservanza dell'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del presente decreto;

- per cessazione dell'attività.

3. L'Amministrazione potrà altresì cancellare dall'elenco per mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12, comma 3, nonché disporre la cancellazione degli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

4. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 12.

Segnalazione delle variazioni, mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco


1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata via PEC o a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11.

4. L'Amministrazione ogni anno provvederà all'aggiornamento dell'Elenco, prendendo in esame, secondo le modalità di cui all'art. 9, le domande di iscrizione pervenute oltre il termine ed entro quello del 30 marzo di ogni anno.

5. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte altresì, cancellazioni, sospensioni o rescissioni degli operatori economici secondo il precedente art. 11.



6. L'Elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con decreto direttoriale secondo le modalità di cui all'art. 6.

7. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 7.

8. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 7, i soggetti iscritti devono, pertanto, far pervenire all'Amministrazione, entro il 30 marzo di ogni anno, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, redatta in conformità all'Allegato C, da far pervenire secondo le modalità di cui all'art. 6.

9. La mancata ricezione della dichiarazione entro il termine suddetto comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

Art. 13.

Estensione dell'iscrizione

1. L'operatore già iscritto può successivamente chiedere di essere iscritto ad altre categorie con apposita domanda che sarà oggetto di valutazione nella fase di aggiornamento annuale, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 7, lettere B e C.

2. La domanda deve essere presentata in conformità a quanto disposto dall'art. 8 esclusivamente per le categorie di specializzazione e le categorie di cui si chiede l'inserimento.

Art. 14.

Pubblicità

1. L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'Amministrazione dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico dell'Amministrazione www.politicheagricole.it.

Art. 15.

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 16.

Disposizione finale

1. Il presente decreto integra quanto non previsto dal regolamento per l'acquisto in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali – Agret I – logistica.

2. Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Le comunicazioni di cui all'art. 12 comma 2 potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC:

pemac.segreteria@politicheagricole.it o a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16 - 00144 Roma – Segreteria della Direzione (3° Piano).

Responsabile della gestione dell'Elenco: Tomagè Patrizia - Unità Pemac I della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Roma

Roma, 9 aprile 2015

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1623



MOD. A (IMPRESA)

**AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
VIALE DELL'ARTE 16
00144 ROMA**

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI
SERVIZI DI FIDUCIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA
MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA, PER LE PROCEDURE DI CUI
ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.**

Presentata dall'operatore economico _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____
sede legale _____ sede operativa _____
n. telefono _____ n. fax _____
PEC _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE

l'iscrizione della Società nell'elenco dei prestatori di servizi di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le procedure di cui all'art. 125 del D.lgs. n. 163/06 per le seguenti categorie di specializzazione:

Categoria 1 (Valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilità connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, compresi quelli di natura generale sul funzionamento del FEP e del FEAMP): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 2 (Creazioni di reti; organizzazione in rete; nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 3 (Corsi di preparazione e formazione del personale): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 4 (Servizi giuridici-amministrativi a supporto del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 5 (Servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attività di monitoraggio del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 6 (Servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario, nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, ivi compresi ristorazione e catering) **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 7 (Servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma Operativo, del Programma nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della



pesca): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 8 (Servizi di immissione ed elaborazione dati): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 9 (Pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione): classe di importo da € 40.000,01 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 10 (Organizzazioni e/o partecipazione a fiere e manifestazioni): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 11 (Servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 12 (Studi e Indagini di mercato ed affini): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 13 (Sviluppo di progetti innovativi): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 14 (Installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 15 (Igiene e qualità dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 16 (Valutazione di risorse biologiche): classe di importo da € 40.000,01 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 17 (Economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 18 (Tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 19 (Altri servizi necessari per il funzionamento di quest'Amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Ai fini di cui sopra DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:

1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice)

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

—
—
—
—
—


B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

—
—
—
—
—

C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"



— _____
 — _____
 — _____
 — _____

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)
 N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

— _____
 — _____
 — _____
 — _____

E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati nell'ultimo anno dalla data della domanda di iscrizione (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

— _____
 — _____
 — _____
 — _____

- 2) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;
- 3) che la società è iscritta nel seguente albo professionale: _____
- 4) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 5) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

OVVERO

- di avere subito condanne relativamente a: _____
 ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____


(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

- 6) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

OVVERO

- che il soggetto _____, nato il _____ a _____ cessato nell'anno _____ antecedente la presentazione dell'istanza ha subito condanne relativamente a: _____
 ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____



(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

- 7) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.
- 8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
- 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dichiaro inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Matricola Azienda	

INAIL

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	P.A.T.	

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:


- ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

Ufficio Provinciale	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

- 11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
- 12) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice;
- 13) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art.6.2 del Decreto per l'iscrizione nell'elenco in esame.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

- 14) di non essere iscritto nel casellario informatico dell'Osservatorio per aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti;
- 15) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;



IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____ NELLA SUA QUALITA' DI _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

N.B. Il presente modello di domanda deve essere adeguato in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico interessato.

N.B. L'operatore economico interessato deve presentare un numero di domande di partecipazione, corrispondenti ad ogni singola categoria cui intende aderire.



MOD. B (IMPRESE)

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte
di ciascun Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico

IO SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITA' DI (*carica sociale*) _____

DELLA SOCIETA' (*denominazione e ragione sociale*) _____

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA'

Normativa di riferimento – *D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.


di avere subito condanne relativamente a: _____

ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE
TECNICO



MOD. C (IMPRESA)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
 VIALE DELL'ARTE 16
 00144 ROMA

DOMANDA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI FIDUCIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA, PER LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.

Presentata dall'operatore economico _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

in qualità di (carica sociale) _____ della società _____

sede legale _____ sede operativa _____

n. telefono _____ n. fax _____

PEC _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____


CHIEDE

Alla luce dell'iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi di fiducia del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -, avvenuta in data _____ attraverso l'integrale accettazione, e laddove richiesto la compilazione e/o sottoscrizione, delle clausole e condizioni, e in generale di tutto il contenuto del documento di istituzione e gestione del menzionato Elenco, compresi i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata e citata, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il suddetto operatore economico decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

DICHIARA

che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta d'iscrizione, secondo quanto richiesto dal documento di istituzione e gestione dell'Elenco e relativi allegati, sono tutt'oggi corrispondenti a verità e autentiche, non avendo le suddette informazioni subito variazioni dalla data in cui le informazioni vennero rilasciate. Pertanto conferma integralmente e senza eccezioni i dati forniti e tutte le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà), ai fini in epigrafe indicati.

Oppure,



DICHIARA

che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta d'iscrizione, secondo quanto richiesto dal documento di istituzione e gestione dell'Elenco dei prestatori di servizi di fiducia del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e relativi allegati, hanno subito le variazioni sotto riportate,

Luogo e data, _____

Firma

.....



MOD. A (IMPRESA)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
 VIALE DELL'ARTE 16
 00144 ROMA

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI
 SERVIZI DI FIDUCIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA
 MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA, PER LE PROCEDURE DI CUI
 ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.**

Presentata dall'operatore economico _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 in qualità di (*carica sociale*) _____ della società _____
 sede legale _____ sede operativa _____
 n. telefono _____ n. fax _____
 PEC _____
 Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE

l'iscrizione della Società nell'elenco dei prestatori di servizi di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le procedure di cui all'art. 125 del D.lgs. n. 163/06 per le seguenti categorie di specializzazione:

Categoria 1 (Valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilità connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, compresi quelli di natura generale sul funzionamento del FEP e del FEAMP): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 2 (Creazioni di reti; organizzazione in rete; nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**


Categoria 3 (Corsi di preparazione e formazione del personale): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 4 (Servizi giuridici-amministrativi a supporto del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 5 (Servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attività di monitoraggio del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca): **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 6 (Servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario, nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, ivi compresi ristorazione e catering) **classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA**

Categoria 7 (Servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del Programma Operativo, del Programma nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della



pesca): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 8 (Servizi di immissione ed elaborazione dati): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 9 (Pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione): classe di importo da € 40.000,01 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 10 (Organizzazioni e/o partecipazione a fiere e manifestazioni): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 11 (Servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 12 (Studi e Indagini di mercato ed affini): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 13 (Sviluppo di progetti innovativi): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 14 (Installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 15 (Igiene e qualità dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 16 (Valutazione di risorse biologiche): classe di importo da € 40.000,01 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 17 (Economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 18 (Tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Categoria 19 (Altri servizi necessari per il funzionamento di quest'Amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza): classe di importo da € 40.000,00 al netto dell'IVA fino a € 134.000,00 al netto dell'IVA

Ai fini di cui sopra DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:

1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice)

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

—
—
—
—


B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

—
—
—
—

C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"



D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

E) **Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati nell'ultimo anno dalla data della domanda di iscrizione (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006)**

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

- 2) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;
- 3) che la società è iscritta nel seguente albo professionale: _____
- 4) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 5) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

OVVERO

- di avere subito condanne relativamente a: _____
 ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____


(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

- 6) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

OVVERO

- che il soggetto _____, nato il _____ a _____ cessato nell'anno _____ antecedente la presentazione dell'istanza ha subito condanne relativamente a: _____
 ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____



(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

- 7) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.
- 8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
- 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dichiarare inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Matricola Azienda	

INAIL

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	P.A.T.	

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:

- ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

Ufficio Provinciale	indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

- 11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
- 12) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice;
- 13) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art.6.2 del Decreto per l'iscrizione nell'elenco in esame.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

- 14) di non essere iscritto nel casellario informatico dell'Osservatorio per aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti;
- 15) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;



IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____
IL _____ NELLA SUA QUALITA' DI _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

N.B. Il presente modello di domanda deve essere adeguato in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico interessato.

N.B. L'operatore economico interessato deve presentare un numero di domande di partecipazione, corrispondenti ad ogni singola categoria cui intende aderire.



MOD. B (IMPRESE)

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte
di ciascun Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico

IO SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITA' DI (*carica sociale*) _____

DELLA SOCIETA' (*denominazione e ragione sociale*) _____

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA'

Normativa di riferimento – *D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

di avere subito condanne relativamente a: _____

ai sensi dell'art. _____ del C.P.P nell'anno _____ e di aver _____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all' art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO



MOD. C (IMPRESA)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
VIALE DELL'ARTE 16
00144 ROMA

DOMANDA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI FIDUCIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA, PER LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.

Presentata dall'operatore economico _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

in qualità di (carica sociale) _____ della società _____

sede legale _____ sede operativa _____

n. telefono _____ n. fax _____

PEC _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE

Alla luce dell'iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi di fiducia del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -, avvenuta in data _____ attraverso l'integrale accettazione, e laddove richiesto la compilazione e/o sottoscrizione, delle clausole e condizioni, e in generale di tutto il contenuto del documento di istituzione e gestione del menzionato Elenco, compresi i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata e citata, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il suddetto operatore economico decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

DICHIARA

che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta d'iscrizione, secondo quanto richiesto dal documento di istituzione e gestione dell'Elenco e relativi allegati, sono tutt'oggi corrispondenti a verità e autentiche, non avendo le suddette informazioni subito variazioni dalla data in cui le informazioni vennero rilasciate. Pertanto conferma integralmente e senza eccezioni i dati forniti e tutte le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà), ai fini in epigrafe indicati.

Oppure,




DICHIARA

che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta d'iscrizione, secondo quanto richiesto dal documento di istituzione e gestione dell'Elenco dei prestatori di servizi di fiducia del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e relativi allegati, hanno subito le variazioni sotto riportate,

Luogo e data, _____

Firma

.....



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 5 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Azzurra empolesse società cooperativa», in Firenze.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. del 10 marzo 2015, n. 112, con il quale la società «Azzurra Empolessa Società Cooperativa», con sede in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Silvio Salini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2015 con la quale il citato Commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Paolo Carotti nato a Firenze, il 1° luglio 1966 (cf. CRTGPL66L01D612B), ed ivi domiciliato in Piazza Pietro Leopoldo n. 7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Silvio Salini, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04519

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «De.Ma service società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «DE.MA service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 30 settembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 26.222,00, si riscontra una massa debitoria di € 47.076,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 20.854,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DE.MA service società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10841080012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Patrizia Polliotto, nata a Pinerolo (TO) il 21 marzo 1962, domiciliata in Torino, via Roma n. 386.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04516

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Jonica – Società cooperativa», in San Demetrio Corone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società «La Jonica - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalle quali si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, relativa all'esercizio al 31 dicembre 2010 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 436.129,00 si riscontra una massa debitoria di € 450.418,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad 14.289,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Jonica - società cooperativa», con sede in San Demetrio Corone (CS) (codice fiscale 02815740788) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carmine Costabile (c.f. CSTCMN-72H21D086F) nato a Cosenza, il 21 giugno 1972, domiciliato in Montalto Uffugo (CS), via S. Antonello n. 133.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04517

DECRETO 6 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa *Edificatrice* Casa In - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Campi Bisenzio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. del 10 marzo 2015, n. 113, con il quale la società «Cooperativa *Edificatrice* Casa In-Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campi Bisenzio (FI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Silvio Salini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 marzo 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Claudio Ciardella (C.F. CRDCLD75C-24D612W), nato a Firenze il 24 marzo 1975 ed ivi domiciliato, via Giosuè Carducci n. 16, in sostituzione del dott. Silvio Salini che ha rinunciato all'incarico.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04518

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Easy work società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 31 luglio 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 effettuata in data 10 luglio 2014 prot. n. 0126948 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Easy Work Società Cooperativa» con sede in Torino (codice fiscale 10367690012), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Amedeo Gerbino, nato a Torino il 21 agosto 1948 (codice fiscale GRB MDA 48M 21L 219W), ivi domiciliato in corso Matteotti, n. 23.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETTI

15A04520

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «P.A.S. Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Viste le risultanze del verbale di revisione del 20 dicembre 2014 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 effettuata in data 27 febbraio 2015 prot. n. 27504 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «P.A.S. Service - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Moncalieri (TO) (codice fiscale 07588970017), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Amedeo Gerbino, nato a Torino il 21 agosto 1948 (codice fiscale GRBMDA48M21L219W), ivi domiciliato in corso Matteotti, n. 23.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04521

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «Executeam - Società cooperativa siglabile Executeam - S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 12 settembre 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 30 maggio 2014, prot. n. 0103305 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Executeam - Società Cooperativa siglabile Executeam - S.C.», con sede in Torino (codice fiscale 09345930011), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.



Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Amedeo Gerbino, nato a Torino il 21 agosto 1948 (codice fiscale GRB MDA 48M21 L219W), ivi domiciliato in corso Matteotti n. 23.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04589

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «Piemontese - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 31 luglio 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 10 luglio 2014, prot. n. 0126946 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piemontese - Società Cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10312450017), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Amedeo Gerbino, nato a Torino il 21 agosto 1948 (codice fiscale GRB MDA 48M21 L219W), ivi domiciliato in corso Matteotti, n. 23.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04590

DECRETO 25 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Newtek società cooperativa siglabile «Newtek soc. coop»», in Venticano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Newtek società cooperativa siglabile «Newtek soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo di € 5.776.547,00, si riscontra una massa debitoria di 6.367.329,00 ed un patrimonio netto negativo di € 739.712,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno prodotto osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Newtek società cooperativa siglabile «Newtek soc. coop.», con sede in Venticano (AV) (codice fiscale 02494790641) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Ficicchia (C.F. FCCESN-69H3OHSO1R), nato a Roma il 30 giugno 1969 ed ivi domiciliato, Via della Grande Muraglia n. 155.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2015

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A04514

DECRETO 25 maggio 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «L'unità d'abitazione - società cooperativa edilizia a r.l.», in Orta Nova e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 17 marzo 2014 dalle quali sono emerse a carico della società cooperativa «L'Unità d'abitazione - società cooperativa edilizia a.r.l.» con sede in Orta Nova (FG), delle irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

1. assenza di criteri di assegnazione degli alloggi; gli ispettori hanno, infatti, rilevato che nell'assegnazione degli alloggi non è stata rispettata l'anzianità di iscrizione sul libro soci, con ciò concretando la disparità di trattamento tra i soci;
2. difformità dalle previsioni di legge e di statuto nella procedura di ammissione dei soci;
3. le convocazioni dell'assemblea non sono risultate conformi alle previsioni dell'art. 17 dello statuto sociale;
4. scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale;
5. irregolare tenuta dei libri sociali;
6. l'organo amministrativo ha scorporato dal contributo ricevuto dalla regione Puglia un alloggio inizialmente assegnato ad un socio risultando privo dei requisiti di legge e successivamente ha deliberato la cessione dell'alloggio ad un socio di riserva;

Vista la nota ministeriale n. 0047291 inviata via PEC in data 2 aprile 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata inviata la comunicazione di avvio di procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 maggio 2015 dal Comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Fernando Bianco;



Decreta:

Art. 1.

È revocato il Consiglio di amministrazione della società cooperativa «L'Unità d'abitazione - società cooperativa edilizia a.r.l.» con sede in Orta Nova (FG), C.F. 00452650716, costituita in data 27 ottobre 1978.

Art. 2.

L'avv. Fernando Bianco nato a Nardò (LE) il 1° aprile 1951 ed ivi domiciliato in Via E. Chiesa, n. 10, (C.F. BN-CFNN51D01F842G) è nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04515

DECRETO 25 maggio 2015.

Revoca dell'amministratore unico della «Società cooperativa GE Ponente», in Genova e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Viste le risultanze della revisione ordinaria conclusa in data 25 marzo 2014 e della successiva relazione di mancato accertamento concluso il 14 luglio 2014 dalle quali sono emerse a carico della società cooperativa "Società Cooperativa GE Ponente", con sede in Genova delle irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali:

il mancato deposito del regolamento ex art. 6 della legge 142/2001 ai competenti uffici del lavoro;

la mancata istituzione del libro soci;

la mancata esibizione della documentazione fiscale e dei libri contabili;

il mancato versamento del contributo di revisione prelativo al biennio 2013/2014 con sanzione ed interessi legali;

il mancato deposito del bilancio di esercizio 2013;

Tenuto conto che la "Società Cooperativa GE Ponente" diffidata a regolarizzare le irregolarità riscontrate nel corso della revisione, entro il termine di trenta giorni, si è sottratta all'accertamento impedendo la verifica della eventuale regolarizzazione delle prescrizioni contenute nella diffida che avrebbe concretato il corretto ripristino della gestione sociale;

Vista la nota ministeriale n. 0047621 inviata via PEC in data 2 aprile 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, è stata inviata la comunicazione di avvio di procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 maggio 2015 dal Comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Stefano Marastoni;

Decreta:

Art. 1.

È revocato l'amministratore unico della società cooperativa "Società Cooperativa GE Ponente", con sede in Genova codice fiscale n. 02078520992, costituita in data 20 dicembre 2011.

Art. 2.

Il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Nè Monti (RE) il 1° settembre 1959 domiciliato in Genova, Viale Brigata Bisagno, 4/28, (Codice fiscale n. MRS SFN 59P01 C219P) è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.



Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04591

DECRETO 25 maggio 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Futura», in Mottola e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa in data 31 ottobre 2013, del successivo verbale di accertamento concluso l'8 febbraio 2014 e del supplemento ispettivo concluso in data 17 giugno 2014 dalle quali sono emerse a carico della società cooperativa "Cooperativa Edilizia Futura", con sede in Mottola (TA), delle irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che la cooperativa non ha provveduto alla nomina dell'organo di controllo, nonostante sia tenuta all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2409-*bis* c.c.;

Tenuto conto che in virtù della disposizione prevista dall'art. 2519 c.c. nonché sulla base dell'art. 27 dello statuto la cooperativa mutua le norme sulle società per azioni e che il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2477 c.c. che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale non comporta anche la non applicabilità dell'art. 2409-*bis* c.c.;

Vista la nota ministeriale n. 0042662 inviata via PEC in data 25 marzo 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, è stata inviata la comunicazione di avvio di procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 254-*sexiesdecies* c.c. che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 maggio 2015 dal Comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Fernando Bianco;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione della società cooperativa "Società Cooperativa Edilizia Futura", con sede in Mottola (TA), codice fiscale n. 02514240734, costituita in data 4 maggio 2004.

Art. 2.

L'avv. Fernando Bianco nato a Nardò (LE) il 1° aprile 1951 ed ivi domiciliato in via E. Chiesa n. 10, (C.F. BN-CFNN51D01F842G) è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.


Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04592



DECRETO 25 maggio 2015.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa sociale Lapis Futura società cooperativa», in Talla e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma ;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria, effettuata da parte all'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo Associazione generale cooperative italiane alla quale la cooperativa risulta aderente, conclusa in data 17 febbraio 2014 e della successiva relazione di mancato accertamento concluso il 6 ottobre 2014 dalle quali sono emerse a carico della Cooperativa sociale Lapis Futura Società cooperativa delle irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale tra le quali:

omesso pagamento del contributo biennale di revisione;

mancato deposito del bilancio di esercizio 2013;

mancata esibizione dei seguenti libri sociali: soci - CDA - assemblee;

mancata esibizione del regolamento interno e della ricevuta di deposito presso il competente Ufficio territoriale del Ministero del lavoro;

mancata iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali.

Tenuto conto che la «Cooperativa sociale Lapis Futura Società cooperativa» diffidata a regolarizzare le irregolarità riscontrate nel corso della revisione entro il termine di quarantacinque giorni, si è sottratta all'accertamento impedendo la verifica della eventuale regolarizzazione delle prescrizioni contenute nella diffida che avrebbe concretato il corretto ripristino della gestione sociale;

Ritenuto assolto l'obbligo previsto dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 atteso che con nota ministeriale n. 0042428 inviata via PEC in data 25 marzo 2015, è stata inviata la comunicazione di avvio di procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. che prevedeva il termine di 15 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 maggio 2015 dal Comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Fabio Salvadori;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa sociale Lapis Futura Società cooperativa» con sede in Talla (AR) c.f. 02140810512, costituita in data 6 febbraio 2013.

Art. 2.

Il dott. Fabio Salvadori nato a Foiano della Chiana (AR) il 5 settembre 1970 domiciliato in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 100 (c.f. SLVFBA70P05D649K) è nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04593



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 giugno 2015.

Modifica dell'ordinanza n. 249 del 7 maggio 2015 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.». (Ordinanza n. 259).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: "Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014, recante: "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 249 del 7 maggio 2015 con la quale, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza si è provveduto a prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Lazio;

Considerato che l'art. 2, comma 1 della sopra citata ordinanza n. 249/2015 nell'autorizzare il Soggetto attuatore del centro di Mineo a versare la somma di euro 126,34, allo stesso avanzata a seguito della conclusione delle attività solutorie di propria competenza, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno, impone in capo allo stesso, all'esito della sopra citata attività, di trasmettere al Dipartimento una relazione conclusiva delle attività espletate, corredata della rendicontazione delle spese sostenute, così come presentata alla ragioneria territoriale competente, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di precisare, con riferimento al destinatario della relazione conclusiva che dovrà essere predisposta dal Soggetto attuatore di Mineo che la stessa dovrà essere trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 249 del 7 maggio 2015, sostituire le parole: "al medesimo Dipartimento" con le parole: "al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Roma, 8 giugno 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A04615



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Assegnazione di risorse per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e procedure per la concessione ai comuni e loro consorzi dei contributi in conto capitale (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 319). (Delibera n. 5/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978 che individua, all'art. 1, l'ambito territoriale di riferimento per la programmazione e l'attuazione degli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno attraverso la concessione ai Comuni e loro Consorzi di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero dello sviluppo economico, l'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della predetta legge n. 784/1980, secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la legge n. 266 del 7 agosto 1997 «Interventi urgenti per l'economia» e in particolare l'art. 9, come modificato dall'art. 28 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, che detta disposizioni per il «Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord»;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto l'art. 1, comma 319 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede l'assegnazione di risorse, con delibera di questo Comitato, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, al fine di consentire il completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno mediante la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano, che saranno erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2015, recante «Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione»;

Viste le proprie delibere n. 67 del 25 ottobre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 17 novembre 1984, n. 78 del 18 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1987, rettificata con *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1989, e n. 14 dell'11 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 marzo 1988, rettificata con *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi - vale a dire un triennio ed un successivo biennio - sulla base delle risorse finanziarie stanziare;

Viste le proprie delibere n. 17 del 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991, n. 61 del 12 agosto 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1992, n. 17 del 7 aprile 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1993, n. 21 del 16 marzo 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994, n. 39 del 13 marzo 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996, n. 46 del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1997, n. 99 del 30 giugno 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, n. 26 dell'8 marzo 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001, n. 19 del 9 maggio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 e n. 28 del 29 settembre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004, con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera X, del Regolamento generale di esenzione - «Regolamento» (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i contributi concessi ai comuni aventi diritto per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano, in attuazione della richiamata legge n. 147/2013 non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato;

Considerato inoltre che le linee guida per gli aiuti di Stato ad energia e ambiente - Comunicazione della Commissione recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», conferma il contenuto del richiamato «Regolamento»;

Vista la nota n. 19515 dell'8 agosto 2014 con la quale il Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso la proposta per l'assegnazione di risorse per il completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la nota informativa per il Dipe n. 15585 dell'8 agosto 2014, allegata alla detta proposta, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha individuato le linee guida per stabilire le procedure da seguire per la concessione dei contributi previsti dalla citata legge n. 147/2013;

Considerato che nella medesima nota informativa viene indicato che la destinazione delle risorse dovrà riguardare



esclusivamente i comuni del Mezzogiorno ai quali non siano mai stati concessi contributi nazionali regionali e/o comunitari per la metanizzazione del proprio territorio o comunque non dotati di una rete di distribuzione del gas, e che con il termine «Mezzogiorno» deve intendersi l'insieme dei territori di cui al richiamato DPR n. 218/1978, includente le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché le province di Latina e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina e i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, con esclusione della Sardegna (destinataria di un apposito programma di metanizzazione) e dell'isola d'Elba, nonché degli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola (per oggettivi problemi legati all'approvvigionamento di detti territori);

Considerato inoltre che nella suddetta proposta viene individuato il procedimento per l'erogazione dei contributi di cui al richiamato art. 1, comma 319, della legge n. 147/2013, prevedendo che, nel rispetto delle norme che regolamentano la gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le risorse dovranno confluire sugli appositi capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze che provvederà, in quanto soggetto titolato, ad emettere per ciascun Comune il relativo decreto di concessione dei contributi e a versare le risorse del Fondo FSC sui conti correnti di tesoreria centrale sui quali è abilitata ad operare la Cassa depositi e prestiti;

Vista la successiva nota informativa per il Dipe n. 21853 del 17 novembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico con la quale sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni alla precedente proposta dell'8 agosto 2014 ed in particolare è stata predisposta una nuova tabella in cui sono stati rideterminati i livelli di contributo in conto capitale concedibili, prevedendo un livello massimo pari al 50% del costo dell'investimento complessivo;

Considerato che la suddetta tabella è stata predisposta alla luce dei criteri Eurostat vigenti che prevedono, per la contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato, che in caso di contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'investimento la maggior parte dei rischi rimarrebbe allocata a carico della parte pubblica e conseguentemente inciderebbe sull'indebitamento per l'intero importo dell'investimento;

Vista la nota n. 98820 del 18 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale, in relazione al testo della proposta che prevede di attribuire ai Comuni e loro consorzi un contributo in conto capitale oltre la soglia del 50% della spesa preventivata, in contrasto con i criteri adottati per le operazioni di partenariato pubblico-privato, viene suggerito di attribuire le risorse nel limite del 50% del costo complessivo delle opere da realizzare per la distribuzione urbana e territoriale del gas metano;

Ritenuto di dover definire i tempi e le modalità di trasferimento delle successive quote di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate al completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1, comma 319 della richiamata legge n. 147/2013;

Ritenuto altresì di dover fissare i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei comuni aventi diritto, nonché i criteri di priorità da seguirsi nell'esame delle istanze stesse per la concessione dei contributi previsti dalla legge n. 147/2013 sopra citata;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 422-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera e in particolare la prescrizione relativa al non superamento della soglia del 50% al fine di non incidere sui saldi di finanza pubblica alla luce dei criteri Eurostat vigenti che prevedono per la contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato, che in caso di contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'investimento la maggior parte dei rischi rimarrebbe allocata a carico della parte pubblica e conseguentemente inciderebbe sull'indebitamento per l'intero importo dell'investimento;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse.

1.1. Con la presente delibera è assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 per un ammontare complessivo di 140 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, periodo di programmazione 2014 - 2020, finalizzato al completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784, e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. Alla medesima finalità di cui al punto precedente sono destinate le risorse che eventualmente residuano da precedenti stanziamenti finalizzati all'attuazione del richiamato Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, nonché le economie risultanti in sede di emissione del decreto di accertamento finale di spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.


1.3. A tale scopo è autorizzata la concessione ai Comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 45% e fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata per la realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano, secondo i criteri contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce, a tutti gli effetti, quella di cui all'allegato 2 alla delibera di questo Comitato n. 99 del 30 giugno 1999.

2. Condizioni di ammissibilità.

2.1. Non sono ammessi a finanziamento i comuni ai quali siano già stati concessi contributi pubblici nazionali, regionali, o comunitari per la metanizzazione del proprio territorio o, comunque, i comuni già dotati di una rete di distribuzione del gas metano.

2.2. È autorizzata la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni del Mezzogiorno secondo i tempi e le modalità previste al successivo punto 4.

2.3. Ai sensi della legge n. 784/1980, e successive modifiche ed integrazioni, i contributi di cui al punto 1 della presente delibera sono concessi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa istruttoria tecnica del Ministero dello sviluppo economico.



3. Modalità di erogazione dei contributi.

3.1. Ai sensi della legge n. 51/1982 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge n. 147/2013 l'erogazione dei contributi è curata dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.2. Nel rispetto delle procedure che regolamentano la gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, i contributi stanziati per il completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui al precedente punto 1, sono resi disponibili attraverso successive quote di anticipazione, ciascuna pari al 12% dell'importo globalmente destinato al Programma, da trasferire ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo versamento sui conti correnti di tesoreria centrale intestati allo stesso Ministero sui quali è abilitata a operare la Cassa depositi e prestiti per far fronte alle richieste di erogazione dei contributi per le opere di metanizzazione.

3.3. La prima quota di anticipazione sarà disposta dal Dipartimento per le politiche di coesione economica, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito positivo dell'istruttoria tecnica da parte del Ministero per lo sviluppo economico dei progetti di metanizzazione dei comuni di cui al successivo punto 4.1.

3.4. Le successive quote di anticipazione potranno essere disposte allorquando l'ammontare dei contributi erogati dalla Cassa depositi e prestiti raggiunga il 60% dell'ultima quota ricevuta ed il 100% di quelle precedentemente concesse, fermo restando il limite globale degli stanziamenti annui stabiliti dalla legge.

3.5 I livelli di spesa atti a determinare la progressiva maturazione delle varie anticipazioni sono documentati attraverso il monitoraggio del Programma di cui al punto 1.1, da attuarsi secondo le modalità previste per gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, e la relativa attestazione ad opera del soggetto gestore del Programma.

4. Categorie di Comuni titolati a presentare la domanda di contributo.

4.1. I comuni di Casamicciola (NA), Lacco Ameno (NA), Albanella (SA) e Capaccio (SA), le cui domande di contributo corredate dei progetti definitivi dell'opera sono già state presentate al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2004, ai sensi delle delibere CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004, dovranno confermare, o meno, la validità tecnica e la congruità di spesa dei progetti a suo tempo inoltrati, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per il tramite della società concessionaria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Nel caso in cui il progetto venga confermato, il Ministero dello sviluppo economico, in fase di istruttoria, provvederà ad aggiornare la misura del contributo finanziario concedibile sulla base dei criteri contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

In caso contrario i comuni dovranno far pervenire entro i successivi novanta giorni, per il tramite della società concessionaria, il nuovo progetto definitivo dell'opera opportunamente adeguato e/o aggiornato, corredato della documentazione di cui al successivo punto 5.

In particolare, la delibera comunale di approvazione del progetto dovrà indicare la nuova copertura finanziaria dell'opera, nella misura prevista dalla griglia di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

4.2. I comuni non ancora metanizzati inclusi nel Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui agli elenchi allegati alle delibere di questo Comitato del 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, che intendano avvalersi dei contributi previsti dalla presente delibera, possono presentare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, alla Cassa depositi e prestiti, la domanda di contributo corredata della documentazione prevista al successivo punto 5, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.

I comuni di cui sopra, che non abbiano ancora provveduto ad affidare la gestione del servizio, possono presentare entro il richiamato termine di 5 mesi la sola domanda di contributo senza la prescritta documentazione a corredo.

Entro i successivi dodici mesi la domanda dovrà essere regolarizzata con l'inoltro della documentazione prevista al successivo punto 5.

4.3. Gli altri comuni non metanizzati e non inclusi fra quelli di cui ai punti 4.1 e 4.2, appartenenti alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché alle province di Latina e Frosinone, alla provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina e ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, possono presentare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, alla Cassa depositi e prestiti la domanda di ammissione ai contributi finanziari previsti dalla legge n. 147/2013, corredata della documentazione prevista al successivo punto 5, decorsi sei mesi e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Ai predetti comuni, i contributi previsti dalla legge n. 147/2013 verranno concessi compatibilmente con le disponibilità che residueranno dopo l'approvazione dei progetti presentati dai comuni di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2.

5. Modalità di presentazione delle domande.

Entro i termini di cui ai punti precedenti, le domande di contributo presentate dai comuni devono essere corredate:


della richiesta di contributo prodotta dalla società concessionaria;

del progetto definitivo dell'opera - con doppia copia del Computo Metrico Estimativo - da elaborare con riguardo all'assetto della rete nazionale dei metanodotti, con esatta individuazione del punto di riconsegna e dei termini temporali in cui verrà assicurata la effettiva disponibilità del gas metano, e tenendo conto di sopravvenute esigenze di carattere normativo, economico e tecnico, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e salute nei cantieri;

della delibera comunale di approvazione del progetto indicante il quadro economico riepilogativo di spesa e la copertura finanziaria risultante dall'applicazione dei livelli di contributo indicati nella tabella riportata nell'allegato 1 alla presente delibera;

della Convenzione stipulata per regolamentare la concessione del servizio di distribuzione del gas;

del cronoprogramma dei lavori, con la puntuale individuazione dei tempi necessari a sviluppare tutte le fasi di realizzazione dell'intervento, controfirmato dal Direttore Lavori, dal RUP e dal legale rappresentante della società



concessionaria. Le suddette fasi saranno opportunamente monitorate e l'avanzamento fisico dei lavori documentato attraverso la produzione di un apposito tabulato controfirmato dal legale rappresentante della società concessionaria, dal Direttore Lavori e dal RUP, da redigere con cadenza mensile ed inoltrare al Ministero dello sviluppo economico. Il tempo massimo concedibile per la realizzazione dell'intervento è di quaranta mesi. Il Ministero dello sviluppo economico, per casi e condizioni eccezionali che dovranno essere debitamente motivati e comprovati, potrà concedere una unica proroga al termine di fine lavori, della durata massima non superiore alla metà del tempo globalmente assentito per la realizzazione dell'intervento. In caso di mancato rispetto delle scadenze il Ministero dello sviluppo economico propone al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede ad emettere il relativo decreto, la revoca dei finanziamenti. A seguito di ciò si provvede ad incamerare le fidejussioni rilasciate dalle società concessionarie, in favore dei comuni beneficiari dei contributi di legge, a garanzia dei lavori non coperti da finanziamento. Tali fidejussioni dovranno pertanto rinnovarsi automaticamente ed avere validità sino all'emissione del decreto finale di accertamento della spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo garantito andrà di volta in volta commisurato alla quota parte dei lavori a carico della società concessionaria, ancora da realizzare;

del Piano finanziario dell'opera indicante i fabbisogni finanziari previsti, l'epoca in cui gli stessi verranno presumibilmente a maturazione, le possibili date di presentazione dei vari Stati di avanzamento lavori (SAL), nonché la consistenza degli stessi espressa in percentuale sull'avanzamento globale dell'opera.

La documentazione di cui al presente punto 5, fatta eccezione per le polizze fidejussorie che dovranno essere inoltrate alla Cassa depositi e prestiti, dovrà essere inviata esclusivamente al Ministero dello sviluppo economico.

6. Criteri di priorità nell'istruttoria delle domande di ammissione ai contributi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 319, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i contributi previsti dalla presente delibera sono attribuiti nell'ordine:

a) ai comuni di cui al punto 4.1, le cui domande di contributo corredate di progetto definitivo dell'opera sono già state presentate al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2004, ai sensi delle delibere di questo Comitato n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004;

b) ai comuni di cui al punto 4.2, già inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno, per i quali risulti individuato il punto di riconsegna del gas metano;

b.1) nell'ambito della priorità di cui al punto b) si procederà in funzione del programma temporale di realizzazione dei metanodotti e, quindi, sulla base della effettiva disponibilità del gas metano;

b.2) nell'ambito della priorità di cui al punto b1) si procederà sulla base di una graduatoria definita dal rapporto tra il costo dell'investimento proposto per ciascun progetto e il numero di abitanti residenti sull'intero territorio comunale rilevabile dai dati del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni (costo per utente), dando preferenza ai comuni il cui costo per utente risulterà più basso;

c) ai comuni di cui al precedente punto 4.2 già inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nel rispetto della cronologia di perfezionamento delle relative istanze di finanziamento, purché sia assicurata la effettiva disponibilità del gas metano;

d) ai comuni di cui al precedente punto 4.3, nel rispetto della cronologia di perfezionamento delle relative istanze di finanziamento, purché sia assicurata la effettiva disponibilità del gas metano.

7. Spese ammissibili.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e dai loro concessionari, dal 1° gennaio 2014, relativamente alle seguenti voci:

progettazione, direzione lavori, indagini geologiche, sicurezza dei cantieri, collaudo ed eventuale compenso per il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.);

terreni;

spese per la costruzione della rete di distribuzione, nonché delle opere accessorie, compresi i materiali e le strumentazioni, con esclusione delle opere di allacciamento alle utenze (tubazioni aeree), e della fornitura e posa dei misuratori di utenza;

spese per l'allacciamento ai metanodotti.

8. Norme finali.

8.1. Qualora si renda necessario definire alcuni aspetti operativi, essenzialmente di carattere tecnico, non espressamente contemplati nella presente delibera e finalizzati ad assicurarne la piena e completa attuazione, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvederà ad emanare un'apposita Circolare.

8.2. Al fine di consentire a questo Comitato un'adeguata informazione sull'attuazione del suddetto Programma, il Ministero dello sviluppo economico dovrà presentare una relazione annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate con la presente delibera.


Roma, 28 gennaio 2015

*Il Ministro dell'economia e delle finanze
con funzioni di Presidente*
PADOAN

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1516



Allegato 1

METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Legge 23.12.2013, n. 147, art.1, comma 319


LIVELLI DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

COEFFICIENTE CLIMATICO MEDIO (gradi giorno)	NUMERO DELLE FAMIGLIE SERVIBILI			
	Fino a 1.500	Da 1.501 a 3.000	da 3.001 a 9.000	Oltre 9.000
	Contributo in conto capitale	Contributo in conto capitale	Contributo in conto capitale	Contributo in conto capitale
Fino a 900	50%	49%	48%	47%
da 901 a 1.400	49%	48%	47%	46%
Oltre 1.400	48%	47%	46%	45%

Il "Numero di famiglie servibili" sarà rilevato dai dati relativi al 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni - anno 2011 (ISTAT), consultabili all'indirizzo :

<http://dati-censimentopopolazione.istat.it>

Il valore del "Coefficiente climatico medio" è desumibile dal decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero Sviluppo Economico) 7 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni



DELIBERA 20 febbraio 2015.

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del MIUR: “PhD cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. LAB)” - ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998, articolo 2. (Delibera n. 35/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all’art. 1, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica di un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e, all’art. 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all’utilizzo del FISR;

Vista la propria delibera 23 marzo 2011, n. 2 (G.U. n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013 nel quale si evidenzia tra l’altro il sottodimensionamento della dotazione di capitale umano nel Paese e l’esigenza di incentivare il sistema pubblico di ricerca (Università ed Enti pubblici di ricerca) per una più efficace collaborazione con le imprese, in coerenza con la comunicazione della Commissione europea “Migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori” (COM/2008/317);

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 36022 del 18 dicembre 2014, con la quale – ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo n. 204/1998 – viene proposto il finanziamento a valere sul FISR di un importo di 6 milioni di euro a favore del progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, coordinato dalla Fondazione della conferenza dei rettori della università italiane (CRUI), in partenariato con la Coldiretti e in collaborazione con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Considerato che, come evidenziato nella detta proposta n. 36022/2014, si tratta di un progetto di durata triennale, cofinanziato dal sistema imprenditoriale italiano, concernente il sostegno del dottorato di ricerca, ponendosi nell’intersezione tra l’ambito dell’istruzione e della ricerca e sviluppo (R&S), per consentire l’inserimento lavorativo dei dottori di ricerca nei settori della filiera agroalimentare;

Ritenuto necessario che il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, riferisca a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013;

Ritenuto altresì necessario che il detto Ministero sottoponga all’esame di questo Comitato il nuovo PNR ai sensi del citato art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998, anche al fine di poter definire le linee strategiche di settore nel cui ambito ricomprendere il finanziamento di specifici interventi;

Ritenuto in particolare che il progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, oggetto della presente deliberazione di questo Comitato, debba essere contemplato

tra i progetti strategici del nuovo PNR, anche al fine di dare continuità all’esigenza di sostenere lo sviluppo del capitale umano nel Paese e di sostenere la partecipazione dei dottori di ricerca nelle imprese;

Tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota n. 1897 del 19 dicembre 2014 ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze l’impegno della somma di 24.116.000 euro, conservata per l’anno 2014 a valere sulla disponibilità di risorse del FISR (capitolo 7310/MEF), utilizzabili tra l’altro per il finanziamento del citato progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell’istruzione, l’università e la ricerca;

Delibera:

1. A valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) è disposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 204/1998, l’assegnazione della somma di 6 milioni di euro a favore della Fondazione della conferenza dei rettori della università italiane (CRUI), per la realizzazione del progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, di durata triennale, cofinanziato dal sistema imprenditoriale italiano e concernente il sostegno del dottorato di ricerca per consentire l’inserimento lavorativo dei dottori di ricerca nei settori della filiera agroalimentare.

2. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di realizzazione - al 31 dicembre di ciascun anno del periodo di riferimento - dell’intervento finanziato con la presente delibera e sull’utilizzazione delle relative risorse.

3. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, inoltre, riferirà a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013.

4. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, infine, sottoporrà all’esame di questo Comitato, ai sensi del citato art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998, il nuovo PNR che conseguentemente avrà, tra i progetti strategici contemplati, il progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, oggetto della presente delibera.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1533

15A04471



DELIBERA 10 aprile 2015.

Assegnazione di risorse ai sensi del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso (Cantieri in comune). (Delibera n. 38/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 1, comma 5, che istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con riferimento all'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi, stabilendo che il MIP è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, il quale stabilisce che, per le finalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della succitata legge n. 144/1999, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici istituita presso questo Comitato (MIP), ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m., concernenti rispettivamente l'utilizzo del Codice unico di progetto (CUP), per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare:

l'art. 3, comma 1, che, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, incrementa il Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

l'art. 3, comma 1-bis, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al comma 1 per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (c.d. fondo revoche);

l'art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso, che prevede tra gli interventi da finanziare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse di cui ai sopracitati commi 1 e 1-bis, le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del sopracitato decreto-legge n. 69/2013;

l'art. 3, comma 3, in base al quale le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al sopracitato comma 2, lettera c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nei limiti massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che assegna alcuni criteri di priorità al riguardo;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;



Considerato che, con propria delibera n. 124 del 26 ottobre 2012 (*G.U.* n. 50/2013) questo Comitato ha tra l'altro disposto che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) procedesse all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi da perseguire con l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni, nonché per ridurre le possibilità di errore;

Considerato che, con propria delibera n. 38 del 1° agosto 2014 (*G.U.* n. 256/2014), questo Comitato ha tra l'altro preso atto che:

il DIPE, in ottemperanza della delibera CIPE n. 124/2014 e in continuità con le attività svolte nei periodi precedenti, ha provveduto a coordinare le attività del Tavolo di lavoro previsto dalla stessa delibera, coinvolgendo nuovi soggetti, a diverso titolo coinvolti in attività di monitoraggio degli investimenti pubblici;

le attività svolte in occasione delle riunioni del suddetto Tavolo hanno portato alla condivisione dei primi risultati per quanto riguarda il monitoraggio dei «lavori pubblici»;

sono stati individuati in particolare il CUP quale unità di rilevazione univoca e i dati di interesse comune ai principali sistemi di monitoraggio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2015, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 133/2014, che destina alle opere di cui allo stesso comma 2, lettera c), ultimo capoverso, nonché a quelle di cui al comma 3, un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, definisce le modalità di erogazione dei contributi e di revoca e statuisce che il monitoraggio degli interventi sarà effettuato ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 229/2011;

Considerato che il decreto-legge n. 133/2014, così come convertito dalla legge n. 164/2014, finalizza il fondo di cui all'art. 3, comma 1, alla continuità dei cantieri in corso, ovvero al perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e che, quindi, le opere segnalate dagli enti locali di cui al comma 2, lettera c), ultimo capoverso, dello stesso art. 3 sono da interpretarsi come completamenti, eleggibili a finanziamento se appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, essendo invece le nuove opere finanziate esplicitamente ai sensi del successivo comma 3;

Considerato che, con il succitato decreto 28 gennaio 2015, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha assegnato alle opere di completamento segnalate dai Comuni 200 milioni di euro, articolati in 20 milioni per il 2015, 15 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017 e 65 milioni per il 2018;

Vista la nota consegnata in seduta, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri chiede l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato dell'argomento «Assegnazione finanziamenti ex art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso (Cantieri in Comune)», con specifico riferimento alle «opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri» e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto dei risultati dell'istruttoria svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare che:

in occasione della Festa della Repubblica 2014, il Presidente del Consiglio ha invitato i Comuni italiani a segnalare progetti pubblici i cui procedimenti e cantieri fossero a diverso titolo bloccati;

oltre 1650 Sindaci hanno risposto con una e-mail alla lettera e sono stati in questo modo segnalati circa 3300 interventi di diversa natura;

le e-mail che chiedevano l'esclusione dal patto di stabilità interno per il 2014 sono state esaminate dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri (DICA) e, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2014, sono stati individuati i Comuni che avevano diritto a beneficiare di detta esclusione, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 133/2014;

il DIPE ha analizzato tutte le altre segnalazioni inviate che, non essendo vincolate a un «format» specifico, contenevano in molti casi una pluralità di indicazioni incomplete, e ne ha estratto un archivio;

al fine di dare attuazione alla norma, il DIPE ha elaborato un'applicazione informatica, accessibile attraverso il sito web www.programmazioneeconomica.gov, e, con lettera n. 748 del 17 febbraio 2015, ha invitato i Sindaci a trasmettere, direttamente on line, i dati relativi a un solo intervento per Comune, ritenuto prioritario o di interesse strategico, specificandone, tra l'altro, la natura di nuova opera o completamento, le caratteristiche, il rispetto di entrambi o di almeno uno i requisiti relativi ad appaltabilità e cantierabilità e le relative date previste, il costo stimato, le risorse già disponibili e l'ulteriore fabbisogno la cui copertura si chiedeva al Governo;



la compilazione on line è avvenuta tra il 17 febbraio e il 6 marzo 2015. Hanno risposto complessivamente 700 Comuni. Sono state escluse le richieste plurime, adottando come valida — in coerenza con le indicazioni pubblicate sul suddetto sito — l'ultima inserita in ordine di tempo;

sono stati individuati tre gruppi di richieste:

a. attenuazione dei vincoli del Patto di Stabilità interno 2015 e interventi amministrativi di impulso e/o coordinamento;

b. finanziamento per nuovi interventi;

c. finanziamento per interventi di completamento;

le segnalazioni sub a. di cui all'alinea precedente sono state trasmesse al DICA per competenza con lettera n. 1432 del 20 marzo;

le segnalazioni sub b. sono state trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per competenza con nota n. 1431 del 20 marzo;

le istanze di finanziamento per interventi da completare sub c. risultano essere 199, per un ammontare complessivo pari a 299,8 milioni di euro; di questi interventi, i Comuni ne hanno certificato 137 come appaltabili e cantierabili nei tempi previsti dal decreto-legge n. 133/2014, per un ammontare di finanziamento richiesto pari a 198,6 milioni di euro circa;

da una classificazione per settori CUP degli interventi eleggibili a finanziamento ai sensi del più volte citato decreto-legge n. 133/2014, art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso con specifico riferimento alle «opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014», risulta la seguente ripartizione:

numero/euro

	Infrastrutture ambientali e risorse idriche	Infrastrutture settore energetico	Infrastrutture di trasporto	Opere e impianti per attività produttive	Opere e infrastrutture sociali	Totale
Numero	12	1	30	7	87	137
Euro	16.526.759	817.431	38.955.650	29.548.420	112.741.599	198.589.859

Considerato che l'ammontare complessivo di richieste eleggibili a finanziamento ai sensi della sopra citata norma rientra nel limite dei 200 milioni di euro disponibili di cui al decreto interministeriale 28 gennaio 2015;

Considerato che non si rende necessaria una selezione, essendo disponibili fondi sufficienti al finanziamento di tutte le richieste eleggibili;

Ritenuto urgente provvedere al finanziamento delle opere eleggibili, dato lo scadere al 30 aprile 2015 del termine per l'appaltabilità delle opere stesse, che menzionato decreto 28 gennaio 2015 identifica con la data, quanto meno, della determina a contrarre;

Ritenuto altresì che, al fine di accelerare le procedure e per i motivi di urgenza di cui sopra, questa delibera valga quale titolo per iscrivere in bilancio il finanziamento concesso;

Considerato che, ai sensi della sopracitata normativa in tema di monitoraggio delle opere pubbliche, legge n. 144/1999 e decreto legislativo n. 229/2011, e coerentemente con l'attività già svolta presso questo Comitato per la razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio, la semplificazione amministrativa e il contenimento dei costi, le informazioni comuni ai sistemi devono essere inviate una sola volta;

Ritenuto, a fini di accelerazione e quindi in coerenza con lo spirito della norma, di modulare le annualità di finanziamento come segue:

euro

2015	2016	2017	2018	Totale
20.000.000	15.000.000	100.000.000	63.589.859	198.589.859

Ritenuto opportuno definire il disciplinare da sottoscrivere fra la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i soggetti beneficiari dei finanziamenti, previsto dall'art. 2 del decreto interministeriale 28 gennaio 2015;

Vista la nota predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 aprile prot. n. 1697, sulla quale la Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni che sono state parzialmente accolte;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



Delibera:

1. Assegnazione finanziamenti.

1.1 Per gli interventi di completamento di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, vengono assegnate ai relativi Comuni finanziamenti per complessivi 198.589.859 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

1.2 Le risorse di cui al punto 1.1 sono articolate annualmente come segue:

euro

2015	2016	2017	2018	Totale
20.000.000	15.000.000	100.000.000	63.589.859	198.589.859

1.3 Entro 30 giorni dalla data di efficacia della presente delibera il Ministero dell'economia e delle finanze effettua le necessarie variazioni di bilancio.

2. Prescrizioni.

2.1 L'erogazione dei finanziamenti di cui al punto 1 avverrà previa verifica da parte della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dello stato di avanzamento dei lavori, conformemente al disciplinare di cui all'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera ed è da sottoscrivere con il Sindaco del Comune.

2.2 L'erogazione suddetta potrà inoltre avvenire a condizione che:

i Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al punto 1 abbiano effettuato la richiesta del codice unico di progetto (CUP) e aderito alle modalità di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

i Comuni attestino che sulle opere finanziate di cui al punto 1 non siano stati ottenuti, per i medesimi completamenti, finanziamenti ad altro titolo.

3. Clausole finali.

3.1 Le condizioni e modalità di revoca dei finanziamenti di cui al punto 1 sono quelle disposte con decreto 28 gennaio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, art. 3.

3.2 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del succitato principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la condizione di cui al punto 2.2, primo alinea, deve essere adempiuta, una volta ottenuto il Codice unico di progetto, tramite accesso alla procedura informatica semplificata di monitoraggio nello stesso sistema CUP;

3.3 Il DIPE, la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 229/2011, alla stipula di un apposito protocollo tecnico per la condivisione dei dati di monitoraggio di cui al 3.2.

3.4 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato agli interventi di cui al punto 1.1 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 10 aprile 2015

Il Presidente: RENZI


Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2015


Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 1698



Cod	Nome del Comune	Intervento di completamento	Risorse (in euro)
1	Altavilla Silentina	Centro polifunzionale didattico, culturale, ludico, espositivo, energeticamente autosufficiente - adeguamento e ampliamento	5.819.593
2	Aramengo	Arredo urbano per la realizzazione di area di sosta, gioco bimbi e illuminazione pubblica	21.000
3	Arena	Consolidamento scarpata e regimentazione acque meteoriche zona castello - completamento	500.000
4	Arsoli	Scuola media "C. Rosatelli"	1.300.000
5	Assisi	"Zona ivancich" in Assisi - messa in sicurezza del versante in frana	3.000.000
6	Bala E Latina	Piscina comunale - recupero e completamento	1.823.083
7	Baselice	Palazzo Lembo - recupero, riqualificazione e valorizzazione	1.341.438
8	Borgo Velino	Pavimentazione stradale vie interne e centro storico - rifacimento	461.000
9	Borutta	Centro polifunzionale per il turismo e viabilità di accesso - completamento	1.000.000
10	Broni	Nuova scuola primaria e d'infanzia nell'ambito del polo scolastico esistente di via eseguiti: 1° lotto	3.967.818
11	Bucciano	Impianto sportivo polivalente - completamento	610.000
12	Bultei	Edificio in loc. "sa fraigada" destinato a centro climatico salutistico - recupero, completamento e adeguamento alle norme di agibilità, igiene e sicurezza	360.000
13	Calangianus	"Palazzo corda" - ristrutturazione e riqualificazione	830.595
14	Cammarata	Palazzo comunale e area circostante - completamento manutenzione straordinaria dell'immobile	1.702.000
15	Canale	Centro benessere del Roero	1.500.000
16	Cantalupo Nel Sannio	Sito ex fornace (laboratorio di cultura) - riqualificazione e rifunzionalizzazione	995.000
17	Capranica	Edificio destinato ad abitazioni per n. 16 alloggi e locali commerciali - recupero	1.000.000
18	Caprarola	Immobili residenziali e non (ex cinema) - recupero e risanamento	368.805
19	Caprese Michelangelo	Scuola elementare e media "Michelangelo Buonarroti"- messa in sicurezza	173.275
20	Cardinale	Biblioteca comunale - ristrutturazione edifici esistenti e realizzazione nuovi impianti; nuovo manto di copertura e opere di finitura esterna ed interna	750.000
21	Carpignano Salentino	Palazzo duca Ghezzi" - recupero funzionale	3.047.095
22	Castellbellino	Completamento delegazione comunale e centro culturale polivalente fraz. stazione.	581.729
23	Castellaro	Strada intercomunale di collegamento fra i centri abitati di Taggia e Castellaro - ampliamento e messa in sicurezza	1.000.000
24	Castiglione In Teverina	Impianti sportivi località Orieste - ristrutturazione ed adeguamento alle norme sulla sicurezza e sulle barriere architettoniche	565.000
25	Catania	Sistema idrico di adduzione e dei serbatoi cittadini della sidra s.p.a. - ristrutturazione	5.000.000
26	Cava De' Tirreni	Sottovia veicolare: stralcio funzionale	1.900.000
27	Cellarengo	Strada comunale cielo - consolidamento movimento franoso	250.000
28	Ceriana	Strada San Sebastiano: parcheggio pallarea - completamento	578.208
29	Cerro Al Voltumo	Centro sportivo - messa in sicurezza, adeguamento e ristrutturazione	1.300.000




30	Chiaromonte	Recupero cinta muraria e realizzazione area spettacolo con riqualificazione delle aree circostanti - completamento	995.000
31	Cicala	Centro sportivo in via immacolata - impianto sportivo esistente - completamento	1.000.000
32	Cinisi	Via Pio La Torre e Via Peppino Impastato - completamento e sistemazione dei marciapiedi, pavimentazione e completamento impianto di illuminazione	1.055.000
33	Civezza	Strada di collegamento tra il centro abitato del comune di Civezza e la SP44 - completamento dell'intervento di adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza del tracciato esistente	190.000
34	Civitella San Paolo	Strada comunale denominata "valle torre" - completamento, compresa la ristrutturazione dell'esistente	350.000
35	Collebeato	Centro civico sportivo "porta del parco" - frantumazione e rimozione di un cumulo di inerti abbandonati all'interno di un'area oggi adibita a cantiere per la realizzazione del secondo lotto del centro stesso e relativa sistemazione a verde e parcheggi	382.500
36	Collesalveti	Palazzetto dello sport e impianti sportivi adiacenti - ripristino funzionale degli spogliatoi e degli impianti	430.000
37	Colliano	Palazzo Borriello da adibire a scuola di alta formazione enogastronomica e recupero delle u.m.i. di collianello da adibire ad accoglienza - restauro e recupero	5.693.420
38	Cosenza	Planetario e museo della scienza	3.330.000
39	Cosio D'Arroscia	Ex scuola elementare comunale da destinare a centro d'aggregazione e attrazione turistica, didattica e del tempo libero - recupero	615.000
40	Costarainera	Centro storico: parcheggi - realizzazione per ridurre l'impatto ambientale nel centro storico; riqualificazione piazza centrale	445.090
41	Costigliole D'Asti	Bocciodrono: spogliatoi - messa a norma ed adeguamento alle norme di sicurezza	22.663
42	Crognaleto	Comprensorio Tottea - valorizzazione ambientale e turistica	5.600.000
43	Cuccaro Vetere	Ex convento San Francesco - recupero	2.455.500
44	Dogliola	Centro storico - recupero e valorizzazione	150.000
45	Falciano Del Massico	Casa albergo per gli anziani - ristrutturazione e completamento	3.576.876
46	Fiamignano	Palazzo storico con annesso un parco di circa tre ettari - ristrutturazione e completamento funzionale	649.428
47	Flero	A21: raccordi Ospitaletto, San Zenò, Bagnolo, aeroporto Montichiari	4.450.000
48	Fortunago	Teatro auditorium, eco museo, pinacoteca, enoteca oltrepo, biblioteca dei Malaspina e altri spazi con destinazione culturale - completamento, con riqualificazione volumetrica	996.000
49	Francavilla Fontana	Palazzetto dello sport - completamento	710.000
50	Francavilla In Sinni	Strada comunale circumvallazione tra via L. Ciminelli e via S. Elania - completamento	1.000.000
51	Furci	Strada di collegamento alla fondovalle Cena e Cinello - messa in sicurezza	2.500.000
52	Gallo Matese	Ex scuola materna da destinare a centro di aggregazione comunale - ristrutturazione e riqualificazione	800.000
53	Gorreto	Collegamento frazioni di Alpe e di Varni - completamento	1.000.000
54	Grisolia	Edificio scolastico - riqualificazione con ristrutturazione dell'esistente edificio scolastico	350.000
55	Librizzi	Viabilità comunale - sistemazione, miglioramento ed adeguamento	555.000
56	Livinallongo Del Col Di Lana	Strada comunale di Agai - completamento di intervento infrastrutturale di ampliamento e adeguamento	145.000
57	Lusiana	Ex colonia alpina in località Monte Xausa - restauro e risanamento conservativo	1.428.000
58	Luzzi	Scuola media "Gidora" - messa in sicurezza	965.000




59	Maddaloni	Parcheggi	549.711
60	Maiera'	Centro accoglienza e socialità - completamento	550.000
61	Mandatoricc o	Cimitero comunale, centro storico e viabilità cittadina - messa in sicurezza	1.000.000
62	Marineo	impianti sportivi - adeguamento impianti sportivi per la fruizione e messa sicurezza	1.650.000
63	Marrubiu	Centro polivalente e di aggregazione sociale	1.410.000
64	Mattinata	Rete viaria Piana di Mattinata - manutenzione straordinaria, mediante rifacimenti della sede stradale ed apposizione di segnaletica orizzontale e verticale	294.951
65	Melizzano	Rete gas metano Il tratto - ampliamento	817.431
66	Mendatica	Abitato di Mendatica - mitigazione del rischio di frana	990.000
67	Mirabella Eclano	Strada di variante alla frazione Passo per decongestionamento del traffico urbano - completamento	1.800.000
68	Modica	Scuola elementare R. Poidomani (ex scuola Michelica) - completamento e adeguamento	2.410.000
69	Monasterace	Laboratori e spazi per attività sociali, culturali, l'innovazione e l'impresa nel castello di Monasterace sup. e valorizzazione delle aree contermini - acquisizione, restauro e risanamento conservativo	2.500.000
70	Mongiuffi Melia	Deposito per mezzi comunali e relativi attrezzi - completamento e cambio destinazione d'uso	1.195.454
71	Montale	Seconda tangenziale ovest di Prato	810.906
72	Montauro	Lavori sul complesso monumentale della Grangia di S. Anna - consolidamento murale e fondale e relativo recupero architettonico	300.000
73	Montefredane	Programma parcheggi	808.486
74	Morlupo	Asilo nido comunale località Assura	200.000
75	Morolo	Edificio comunale in Piazza della libertà da destinare a servizi pubblici, attività sociali e di pubblica utilità - recupero e completamento funzionale	500.000
76	Mussomeli	Palestra comunale - lavori di adeguamento	650.000
77	Noto	Museo civico archeologico del complesso del SS. Salvatore - allestimento	1.800.000
78	Nule	Edificio scuole elementari - messa in sicurezza dei locali adibiti a scuola elementare	100.000
79	Ossona	Palestra comunale - manutenzione, bonifica amianto, messa a norma degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche	462.100
80	Ottati	Impianto sportivo polivalente "Marino Biagio" - ampliamento e completamento	210.000
81	Ottaviano	Istituto scolastico da destinare ad istituto comprensivo I circolo D'Annunzio - completamento	2.950.000
82	Penna Sant'Andrea	Centro sportivo - ripristino della copertura e manutenzione straordinaria	515.127
83	Perano	Centro storico - completamento lavori di salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale	600.000
84	Petriolo	Palazzo "de Nobili" - ristrutturazione	1.753.000
85	Pigna	Parcheggio in struttura sul "Rio la valle" - risanamento ambientale, conversione dell'area, miglioramento sismico, impermeabilizzazione, miglioramento fruibilità, riqualificazione	615.000
86	Poggiorsini	Rete di fognatura bianca - completamento	2.000.000
87	Polistena	Palazzo Sigillò - ristrutturazione e restauro	3.000.000
88	Pomezia	Ex stabilimento balneare "New las vegas beach" - ristrutturazione e messa in sicurezza	973.000
89	Pramaggiore	Rete viaria comunale - completamento	600.000



90	Racale	Impianto natatorio comunale	880.000
91	Raveo	Fabbricato rurale denominato "Stai dal Maestri" - ristrutturazione edilizia	700.000
92	Reitano	Impianto di depurazione pretrattamento dei liquami della frazione Villa Margi e nel comune di Reitano - realizzazione	2.500.000
93	Rio Marina	Fosso di Riale - riduzione rischio idraulico	642.759
94	Roccaraso	Complesso scolastico comunale (auditorium scuola materna elementare e media) - adeguamento sismico e completamento	1.021.194
95	Roccasicura	Strada di collegamento dal centro abitato di Roccasicura alla strada a scorrimento veloce Isernia-Castel di Sangro - messa in sicurezza e adeguamento strada e svincolo	1.950.000
96	Russi	Scuola elementare Lama - miglioramento sismico finalizzato anche a garantire l'utilizzo dell'immobile per eventuali situazioni legati alla protezione civile	350.000
97	San Giuliano Di Puglia	Strada comunale denominata "Postecchia - Sterparone - Monte Calvo" - riduzione del dissesto idrogeologico	2.000.000
98	San Lorenzo Al Mare	Viabilità di lungo argine dx del torrente San Lorenzo, con la realizzazione di un ponte veicolare e di percorsi ciclopedonali - completamento	950.000
99	San Lorenzo Bellizzi	Strade comunali interpoderali	925.000
100	San Marcello	Complesso monumentale ex convento Sacro Cuore - recupero per realizzazione auditorium e teatro sperimentale	1.675.710
101	San Mauro Torinese	Scuola materna Freinet: Il lotto - ampliamento e ristrutturazione	1.090.000
102	San Pellegrino Terme	Ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme - restauro e risanamento strutturale	18.650.000
103	San Pietro Avellana	Museo comunale sito - completamento spazi interni e messa in sicurezza dell'area confinante con la struttura museale con opportune opere di consolidamento delle fondazioni del fabbricato SS. Sacramento	350.000
104	San Sosti	Padiglione fieristico sito in contrada Badia - completamento	300.000
105	San Valentino In Abruzzo Citeriore	Ex convento "Delfina Olivieri de Cambaceres": struttura ricettiva per assistenza anziani - recupero	912.000
106	Santa Caterina Villarmosa	Impianto sportivo polivalente - manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico	555.000
107	Santa Margherita Di Belice	Scuola elementare - impianti elettrici, antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche	788.019
108	Sciacca	Piscina comunale - completamento edificio esterno esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario	300.000
109	Sclafani Bagni	Strada comunale Gurgo - tratto di muro in c.a., demolizione di tratto di muro e ricostruzione, viadotto	1.990.000
110	Sesto Fiorentino	Scuola per l'infanzia	2.554.026
111	Sesto San Giovanni	Scuola "Oriani" e scuola media "Calamandrei" - rifacimento facciate e coperture	1.031.802
112	Specchia	Impianto natatorio coperto comunale - completamento	1.650.000
113	Stella Cilento	Plesso scuola materna - ristrutturazione e messa in sicurezza	407.723
114	Sternatia	Scuola materna - ristrutturazione, miglioramento ambientale, messa in sicurezza ed efficientamento energetico	420.000
115	Talamello	Sede del comune - ristrutturazione con recupero architettonico e rifunionalizzazione degli interni per adeguamento normativo	491.000
116	Tarquinia	Teatro all'interno di un complesso edilizio storico (ex chiesa San Marco)	744.465
117	Teggiano	Aviosuperficie Vallo di Diano - sistemazione e ammodernamento	1.808.705



118	Telese Terme	Palazzetto dello sport	600.000
119	Tollo	Scuola elementare e media "N. Nicolini" - completamento della nuova sede	600.000
120	Torre Santa Susanna	Comunità terapeutica - completamento	508.888
121	Torrebelvicino	OPCM 3906/2010: ripristino zone Trentini, Riolo, Casarotti, Tenaglia, Tringole, Casalena, Brandellero - ripristini vari con consolidamento e sistemazione di strade a seguito degli eventi alluvionali di novembre 2010	215.000
122	Trentola Ducenta	Impianto sportivo polivalente	500.000
123	Tresigallo	Palazzo "Pio" - recupero e restauro a fini ricettivi e turistici	1.950.000
124	Triggiano	Ex mercato coperto via Vomero: da destinare a struttura aperta a molteplici funzioni culturali - recupero	1.877.900
125	Triora	Complesso scolastico di Triora "scuola sussidiata" dell'alta Valle Argentina - completamento e messa in sicurezza, adeguamento dell'impiantistica, abbattimento barriere architettoniche, recupero di spazi da destinare al miglioramento ed al potenziamento dell'attività didattica	176.400
126	Trofarello	Scuola materna "La pace" - ampliamento	372.253
127	Tusa	Casa protetta per anziani - completamento	350.000
128	Ugento	Campo sportivo comunale - adeguamento funzionale, messa a norma e completamento	377.000
129	Vaccarizzo Albanese	Fabbricato di proprietà del comune da destinare a un intervento di social housing o a "centro per anziani" - recupero funzionale	950.000
130	Vasia	Impianto polisportivo in frazione Pantasina	223.300
131	Velo Veronese	Sede municipale - ristrutturazione, messa a norma alla normativa antisismica, rifacimento degli impianti tecnologici, abbattimento delle barriere architettoniche	110.000
132	Vibo Valentia	Palazzo di giustizia - completamento e recupero funzionale	11.000.000
133	Villaromagnano	Alveo e sponde torrente Ossoa - manutenzione straordinaria	50.000
134	Vinchiaturò	Scuola primaria "G e G Iacobucci" - completamento messa in sicurezza	850.000
135	Vitulano	Edificio ex pretura da destinare a centro sociale e casa per anziani - completamento	2.581.433
136	Volpedo	Opera strategica ad indirizzo culturale scolastico-turistico ricettivo agricolo artigianale ed enogastronomico	9.500.000
137	Zibido San Giacomo	Cascina salterio "officina del gusto" - riqualificazione e recupero	560.000
Totale			198.589.859



DISCIPLINARE

TRA:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato da,
domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CF ... - Via
Nomentana, 2 – Roma

E

Il Comune di (prov. di) rappresentato da,
domiciliato per la carica presso – CF - Via

Premesso:

- che in occasione della Festa della Repubblica 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha invitato i Comuni italiani a segnalare progetti pubblici i cui procedimenti e cantieri fossero a diverso titolo bloccati;
- che tra il 2 e il 15 giugno 2014, oltre 1650 Sindaci hanno risposto con una e-mail alla lettera e sono stati in questo modo segnalati circa 3300 interventi di diversa natura;
- che il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
 - all'articolo 3, comma 1, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, incrementa il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
 - all'articolo 3, comma 1-bis, incrementa ulteriormente il fondo di cui al comma 1 per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (c.d. fondo revoche);
 - all'articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso, prevede tra gli interventi da finanziare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse di cui ai sopraccitati commi 1 e 1-bis, le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 per consentire, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, se appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, ovvero le opere



- segnalate dagli enti locali come completamenti, essendo invece le nuove opere finanziate ai sensi del successivo comma 3;
- all'articolo 3, comma 3, prevede che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al sopracitato comma 2, lettera c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - all'articolo 3, comma 5, prevede la revoca del finanziamento assegnato in caso di mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettera c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere;
- che le richieste dei Sindaci che chiedevano l'esclusione dal patto di stabilità interno sono state esaminate dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA) che, con decreto 28 ottobre 2014, ha individuato i Comuni che avevano diritto a beneficiare dell'esclusione;
 - che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) ha analizzato tutte le altre segnalazioni inviate che, non essendo vincolate a un "format" specifico, contenevano in molti casi una pluralità di indicazioni incomplete e ne ha estratto un archivio;
 - che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2015, n. 23, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legge 133/2014, destina alle opere di cui allo stesso comma 2, lettera c), ultimo capoverso, nonché a quelle di cui al comma 3, un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, definisce le modalità di erogazione dei contributi e di revoca;
 - che il succitato decreto ha assegnato, per il finanziamento delle richieste relative a opere segnalate dagli enti locali come completamenti, l'importo complessivo di 200 milioni di euro, ripartendolo in misura pari a 20 milioni nell'anno 2015, 15 milioni nell'anno 2016, 100 milioni nell'anno 2017 e 65 milioni nell'anno 2018, e ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina a contrarre alla data del 30 aprile 2015 o la mancata aggiudicazione provvisoria entro il 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento;
 - che, al fine di dare attuazione alla norma, il DIPE ha elaborato un'applicazione informatica, accessibile via web e, con lettera n. 748 del 17 febbraio 2015, ha invitato i Sindaci a trasmettere, direttamente *on line*, i dati relativi a un solo intervento per Comune, ritenuto prioritario o di interesse strategico, specificandone, tra l'altro, la natura di nuova opera o completamento, le caratteristiche, il rispetto di entrambi o di almeno uno i requisiti relativi ad appaltabilità e cantierabilità e le relative date previste, il costo stimato, le risorse già disponibili e l'ulteriore fabbisogno;
 - che la compilazione *on line* è avvenuta tra il 17 febbraio e il 6 marzo, hanno risposto complessivamente 700 Comuni, e sono state escluse le richieste plurime, adottando come valida – in coerenza con le indicazioni pubblicate sul sito - l'ultima inserita in ordine di tempo;
 - che sono stati individuati tre gruppi di richieste:
 - a. attenuazione dei vincoli del Patto di Stabilità interno 2015 e interventi amministrativi di impulso e/o coordinamento;
 - b. finanziamento per nuovi interventi;
 - c. finanziamento per interventi di completamento;



- che le istanze di finanziamento per interventi da completare sub c. risultano essere 199, per un ammontare complessivo pari a 299,8 milioni di euro; di questi interventi, i Comuni ne hanno certificato 137 come appaltabili e cantierabili nei tempi previsti dal decreto legge n. 133/2014, per un ammontare di finanziamento richiesto pari a 198,6 milioni di euro circa;
- che l'ammontare complessivo di richieste eleggibili a finanziamento ai sensi della sopra citata norma rientra nel limite dei 200 milioni di euro disponibili di cui al decreto interministeriale 28 gennaio 2015;
- che non si è resa necessaria una selezione, essendo disponibili fondi sufficienti al finanziamento di tutte le richieste eleggibili;
- che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 38/2015 sono stati assegnati finanziamenti ad un elenco di interventi di completamento allegato alla delibera medesima;
- che, nell'ambito degli interventi di completamento, il Comune di (....) ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento ".....", per l'importo di euro
- che tale richiesta risulta inserita tra quelle ammesse a finanziamento ai sensi della succitata delibera;
- che è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di
- che il presente disciplinare è sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Art. 1 - Premesse


Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Condizioni generali

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale ... (d'ora in poi Ministero), e il Comune di (....) (d'ora in poi Comune) in relazione al finanziamento relativo all'intervento: "....." così come individuato nell'elenco degli interventi finanziati di cui alla delibera CIPE n. .../2015 e di seguito sinteticamente descritto: ... (CUP: ...);


Art. 3 - Importo del finanziamento

- 1 L'importo del finanziamento concesso è pari ad euro
- 2 E' a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico, nonché ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei sui confronti.
- 3 Il Comune si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze contabili distinte, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a conservare agli atti la documentazione di spesa.



Art. 4 – Erogazione dei finanziamenti

- 1 All'atto dell'approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, il Comune stesso provvederà ad inviare il provvedimento di approvazione e relativi allegati, contestualmente al Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, unitamente al quadro economico precedente alla gara e corrispondente alla richiesta di finanziamento direttamente al Ministero.
- 2 Il contributo finanziario sarà erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al successivo impegno contabile delle stesse, in misura pari al 10% nell'anno 2015, al 7,5% nell'anno 2016, al 50% nel 2017 ed al restante 32,5% nell'anno 2018, secondo le seguenti modalità differenziate per fasce di importo della richiesta di finanziamento:
 - a. Per richieste di finanziamento fino ad euro 500.000,00
 - 10% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2015, alla presentazione da parte del Comune dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2015, pena la revoca del finanziamento;
 - 40% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2015, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2015;
 - 40% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2015, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2015;
 - **saldo finale**, sull'annualità 2016, alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, per l'importo residuo risultante dalla rendicontazione finale predisposta dal Responsabile del procedimento, previa verifica della stessa, entro il limite massimo del 10% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2016;
 - b. Per richieste di finanziamento superiori ad euro 500.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00
 - 5% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2015, alla presentazione da parte del Comune dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2015, pena la revoca del finanziamento;
 - 35% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2016, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2016;



- **40%** dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2017, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2017;
 - **saldo finale**, sull'annualità 2018, alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, per l'importo residuo risultante dalla rendicontazione finale predisposta dal Responsabile del procedimento, previa verifica della stessa, entro il limite massimo del 20% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2018;
- c. Per richieste di finanziamento superiori ad euro 1.000.000,00 e fino ad euro 5.000.000,00
- **5%** dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2015, alla presentazione da parte del Comune dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2015, pena la revoca del finanziamento;
 - **75%** dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2017, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2017;
 - **saldo finale**, sull'annualità 2018, alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, per l'importo residuo risultante dalla rendicontazione finale predisposta dal Responsabile del procedimento, previa verifica della stessa, entro il limite massimo del 20% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2018;
- d. Per richieste di finanziamento superiori ad euro 5.000.000,00
- **5%** dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2015, alla presentazione da parte del Comune dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2015, pena la revoca del finanziamento;
 - **20%** dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2017, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2017;
 - **55%** dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento, sull'annualità 2018, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2018;




- **saldo finale**, sull'annualità 2018, alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, per l'importo residuo risultante dalla rendicontazione finale predisposta dal Responsabile del procedimento, previa verifica della stessa, entro il limite massimo del 20% dell'importo risultante dal Quadro Economico corrispondente alla richiesta di finanziamento e sempre nei limiti dell'impegno assunto sull'annualità 2018;
- 3 Le erogazioni di cui al punto 2 potranno avvenire a condizione che:
 - il Comune abbia effettuato la richiesta del Codice unico di progetto (CUP) e aderito alle modalità di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
 - il Comune attesti che sull'intervento non siano stati ottenuti, per il medesimo completamento, finanziamenti ad altro titolo.
 - 4 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la condizione di cui al punto 3, primo alinea, deve essere adempiuta, una volta ottenuto il Codice unico di progetto, tramite accesso alla procedura informatica semplificata di monitoraggio nello stesso sistema CUP;
 - 5 I ribassi d'asta o altre economie di spesa potranno essere utilizzati dal Comune per le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che, redatte ai sensi dell'articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno trovare copertura nell'ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell'intervento, a condizione che tali richieste siano effettuate entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
 - 6 In relazione a un'eventuale perizia di variante in aumento, ammissibile ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il relativo importo sarà erogato all'atto del saldo finale sempre nei limiti delle risorse disponibili.
 - 7 Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento assegnato con delibera .../2015 sono comunque a carico del Comune, così come gli oneri relativi a contenziosi connessi all'intervento.

Art. 5 – Esecuzione dei lavori

L'intervento oggetto del finanziamento dovrà essere realizzato in conformità al contratto di appalto di cui all'articolo 4, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Verifiche

- 1 Il Ministero, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche sull'esecuzione delle opere.
- 2 Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
- 3 Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle



procedure di legge.

Art. 7 – Collaudo

- 1 I lavori previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
- 2 Il Comune comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto del disciplinare è ultimato e collaudato in ogni sua parte.
- 3 Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune con oneri a valere sulle somme appositamente indicate nel Quadro Economico dell'intervento.

Art. 8 - Condizioni specifiche

Il Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all'approvazione ed esecuzione delle opere.

Art. 9 – Durata del disciplinare

Il disciplinare esaurisce i suoi effetti con la definizione dei rapporti finanziari con il Comune.

Art. 10 – Rapporti con i terzi

- 1 Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.
- 2 Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente disciplinare.

Art. 11 – Accredito delle erogazioni

Le somme erogate a qualsiasi titolo ai sensi del presente disciplinare saranno accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di sul c/c di Tesoreria indicato dal Comune.

Ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.



Art. 12 - Esecutorietà del disciplinare

All'atto della sottoscrizione del presente disciplinare il Comune è abilitato ad avviare le attività di realizzazione dell'intervento. Entro 10 giorni da tale sottoscrizione, la competente Direzione generale del Ministero procede all'approvazione. Il disciplinare ha efficacia a partire dalla data di impegno dei fondi che ne garantiscono la copertura economica.

Art. 13 – Conservazione degli atti

Il presente disciplinare è sottoscritto dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservato in apposita banca dati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

.....

Il Sindaco del Comune di

.....

Data _____

15A04634

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mucosiffa» liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per bovini.

Estratto del provvedimento n. 331 del 18 maggio 2015

Medicinale veterinario MUCOSIFFA, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per bovini:

Scatola contenente 1 flacone in vetro (Tipo I) da 1 dose di vaccino liofilizzato + 1 flacone in vetro (Tipo I) da 2 ml di solvente: A.I.C. n. 101611022;

Scatola contenente 1 flacone in vetro (Tipo I) da 10 dosi di vaccino liofilizzato + 1 flacone in vetro (Tipo I) da 20 ml di solvente: A.I.C. n. 101611010.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A, via Vittor Pisani 16, Milano (MI).

Oggetto:

Variazione tipo II - C.1.6

Modifica delle indicazioni terapeutiche

- a) aggiunta di una nuova indicazione terapeutica: protezione crociata dei bovini nei confronti del BVDV-2.

Variazione tipo II - C.1.6

Modifica delle indicazioni terapeutiche

- a) aggiunta di una nuova indicazione terapeutica: protezione del feto.

Si autorizzano le modifiche richieste.

Per effetto delle suddette variazioni il riassunto delle caratteristiche del prodotto e degli stampati illustrativi, devono essere modificati come segue:

Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

Immunizzazione attiva dei bovini contro il virus della Diarrea Virale-dei bovini (BVDV) di tipo 1.


Protezione crociata dei bovini nei confronti del virus della Diarrea Virale-dei bovini (BVDV) di tipo 2.

Protezione del feto.

Prevenzione della mortalità, dei segni clinici e/o delle lesioni causate dal virus della Diarrea Virale-dei bovini (BVDV) di tipo 1 e 2. Nei soggetti con più di sei mesi, un'unica somministrazione è sufficiente per ottenere un'immunità che permane almeno per un anno.

Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione:

Femmine gravide o in lattazione possono essere vaccinate. Durante le prove cliniche non si sono osservati eventi avversi in queste categorie di animali.



Il vaccino può essere usato durante la gravidanza.

Il Codice ATCvet ora è il seguente: QI02AD02

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04618

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detogesic» 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli.

Estratto del provvedimento n. 370 del 27 maggio 2015

Procedura europea: UK/V/0226/001/IA/009.

Medicinale veterinario DETOGESIC 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli

Confezioni: A.I.C. n. 103901.

Titolare A.I.C.: Vetcare Limited, Peltotuentie 5, 25130, Muurla, Finland.

Oggetto: Variazione di tipo IA A.1 Variazione relativa la modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C.

da: «Vetcare Limited, Peltotuentie 5, 25130, Muurla, Finland»;

a: «Vetcare Limited, PO Box 99, 24101, Salo, Finland».

La ditta deve apportare immediatamente agli stampati illustrativi interessati la modifica sopra indicata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04619

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaflox» iniettabile.

Estratto del provvedimento n. 360 del 25 maggio 2015

Medicinale veterinario CEVAFLOX iniettabile.

Confezioni: - A.I.C. n. 104206.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute animale S.p.A., Viale Colleoni 15, 20864, Agrate Brianza (MB).

Oggetto: Variazione A.2 b). Modifica della denominazione del medicinale veterinario;

Si autorizza la modifica della denominazione per il medicinale in oggetto da «Cevaflox» iniettabile a «CEVATRIL».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04620

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50» (50 g/100 g) polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini.

Estratto del provvedimento n. 371 del 27 maggio 2015

Medicinale veterinario AMOXINDOX 50 (50 g/100 g) polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini - AIC n. 102219.

Titolare A.I.C.: Doxal Italia S.p.A., Largo Donegiani, 2, 20121 Milano.

Oggetto:

Modifica della denominazione del medicinale veterinario;

Modifica del paragrafo «Avvertenze speciali» nell'etichetta/foglio illustrativo.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Modifica della denominazione;

da: AMOXINDOX 50 (50 g/100 g) polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini;

a: AMOXINDOX (50g/100g) polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini.

Eliminazione della frase «I liquami provenienti dagli animali trattati con il prodotto non possono essere utilizzati a scopi agricoli», dalle «Avvertenze speciali» nell'etichetta/foglio illustrativo.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati così come corretti ed approvati, allegati al presente provvedimento. È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04621

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia obiettivo prima casa», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:

1. di disporre (Omissis), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile della società cooperativa edilizia Obiettivo Prima Casa con sede in Trento - Via al Maso Visintainer n. 8;

2. di nominare il dott. Stefano Tomazzoni (c.f. TMZSFN-65S27H612Q) dottore commercialista con studio in Trento - Via Alessandro Manzoni n. 16 - in qualità di Commissario liquidatore;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» si intendono a carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese.

(Omissis).

15A04583



Liquidazione coatta amministrativa della «B.T.D servizi primiero società cooperativa», in Imer e nomina dei commissari liquidatori.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della B.T.D SERVIZI PRIMIERO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in IMER - Località Casabianca n. 13;

2. di nominare in qualità di Commissari liquidatori i seguenti professionisti:

— dott. Mariano Zanolli (C.F. - ZNL MRN 54L03 L378P) dottore commercialista con studio in Trento - Via Andrea Pozzo n. 30;

— dott. Emiliano DorigHELLI (C.F. - DRG MLN 78B28 H612M) dottore commercialista con sede in Rovereto - Corso Angelo Bettini n. 58;

— Avv. Carlo Chelodi (C.F. - CHL CRL 58D1 5L378T) con sede in Trento - Via Francesco Ambrosi n. 14.

3. di disporre che il collegio, come sopra composto, delibererà a maggioranza e sarà coordinato dal dott. Mariano Zanolli e che lo stesso, oltre all'incombenza della relazione semestrale, riferirà, con cadenza mensile per vie brevi, all'Autorità di Vigilanza riguardo allo stato di avanzamento della procedura;

4. di non procedere alla nomina del Comitato di Sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

5. di dare atto che i compensi e i rimborsi delle spese sostenute dai Commissari liquidatori saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante "Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza" e ss.mm. ed i cui oneri sono a carico della procedura;

6. di stabilire che per la specifica attività di coordinamento il dott. Mariano Zanolli non riceverà compensi aggiuntivi rispetto a quanto già definito al precedente punto 5.

7. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle "Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi", approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

8. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

(*Omissis*).

15A04584


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-139) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 6 1 8 *

€ 1,00

